

4 December 2015

Director Operations 1
Anti-Dumping Commission
55 Collins Street
Melbourne
VIC 3000
AUSTRALIA
Email: operations1@adcommission.gov.au

[CC: dale.seymour@adcommission.gov.au](mailto:dale.seymour@adcommission.gov.au)



SPC Ardmona Operations Limited
ABN 60 004 077 105

Principal Office – Melbourne
50 Camberwell Road
Hawthorn East, VIC 3123

PO Box 3078
Auburn, VIC 3123
Australia

T 03 9861 8900
www.spc.com.au

Non-Confidential

Dear Sir/Madam

1. The purpose of this submission is to comment on the latest submission from the EC (EPR 069, dated 17 November, available 24 November) and to expand on the reasons for a meeting as set out in our email of Friday 27 November 2015.
2. EC comment:

As you know, this case has raised significant concerns from the very outset when you decided to investigate the EU's Green-Box agricultural support as leading to a particular market situation

SPC comment

The EC's observation that the tomato payment is Green Box compliant and is allowed by the WTO Agreement on Agriculture is not relevant. SPC has submitted to the ADC that the EC's claims have not been scrutinised by the WTO and indeed this self-classification was mentioned in the WTO 2009 Trade Policy Review.¹ In establishing whether a market situation exists for the purposes of dumping it is necessary to show if the price of an input such as raw tomatoes has been distorted and if this distortion has then affected the price of the canned tomato. The LECA Report summarised the distortionary effects:

First and in particular the EU Common Agricultural Policy (CAP) appears to have resulted in particularly distortionary effects on the raw tomato market in Italy. There are three features of CAP payments that serve to generate distortionary effects - their lack of uniformity across different types of agricultural product; the generally high level of the subsidies, and the extent to which they are tied or "coupled" to the level of output of particular products. Despite attempts at reform overall it appears that reform of CAP payments to raw tomatoes has not been fully implemented in Italy, and that total farm assistance for tomatoes has not been fully decoupled and has moreover not fallen significantly. Thus EU CAP payments with respect to tomatoes used in processed and preserved tomatoes in Italy have thus remained coupled in two ways. First explicitly - with an additional payment of 160 Euros per hectare introduced recently, which is coupled to production of tomatoes. Second they are implicitly

¹ SPC's submissions 23 March 2015 and 29 June 2015

coupled, in that EU CAP payments are largely based on subsidy levels received by farmers in previous years, which were based on the past system of coupled payments, and are thus implicitly tied to output.²

3. EC comment:

On substance, while you have concluded that there was no particular market situation triggered by support to raw tomato farmers, you have questioned the competitiveness of raw tomato prices. These findings are in our view contradictory. A negative finding on the existence of a particular market situation in relation to certain inputs is incompatible with a finding of distortion of these same inputs.

SPC comment

SPC maintains the distortionary effects of the subsidy payment are substantial.

As mentioned in SPC's submission of 24 September 2015, the conclusion that there was not a market situation was premised on a misunderstanding of the level of subsidy paid to the farmers. An accurate assessment of the distortionary effects of a competitive raw tomato price can be established by adding back in the effects of the €2801 per hectare subsidy on the price of canned tomatoes.³

3. EC comment

In addition, the erroneous finding that input prices were not competitive is not even supported by any evidence or benchmark. Indeed, Italian raw tomato prices in 2014 (95 €/tonne in South Italy) were higher than in California (70,40 €/tonne - a recognized benchmark) and certainly higher than in Australia (63,5 €/tonne

SPC comment

The EC argues that the Italian raw tomato prices are competitive because the prices in Italy are higher than raw tomato prices in other countries. SPC has addressed this argument in previous submissions. Simply put, comparing the price of tomatoes in Italy with other countries is not a reason to say that Italian raw tomatoes are "competitive". The cost of growing tomatoes in Italy could be one reason why there is such a high subsidy paid to tomato hectares. The comparison with other countries does not take into account differences in growing conditions, scale, crop health, operating conditions/costs and government programs in other countries. In addition, the Italian average raw tomato price used for comparison already has benefited from the SPS component⁴. In other words the raw tomato price would be higher if a subsidy was not paid to the grower.

4. EC comment

² LECA Report EPR 040, page 5

³ The confidential attachment showed significant effects on the price of canned tomatoes when the correct subsidy was used in Tables 12 and 13 from LECA

⁴ SPC's submission 23 March 2015

Further, the cost adjustment is based on an incorrect legal provision and even assumes incorrectly a 100% pass through to the tomato processors.

SPC comment

The issues raised by the EC and exporters around the interpretation of Regulation 43⁵ appear to have been answered in the analysis in Dalian⁶. Both Dalian and Pan Asia⁷ also confirmed the use of “competitive market costs”

The use of the full value of a replacement cost follows the ADC’s practice.⁸ Pass through is not relevant in the establishment of a competitive market cost. Once a competitive market cost has been identified then that is the cost that must be used. In the same way SPC does not agree with the use of pass through in the assessment of market situation, particularly when there are a large number of integrated processors.⁹

5. EC comment

The ADC’s calculation is based on information outside the timeframe of the investigation: the amount of coupled payments in 2010, four years before the investigation period. There are no coupled payments in 2014 and no justification for any adjustment for that year. The Australian complainant has argued that since the amount of the EU aids was based on levels of production in 2004-2006, these aids are necessarily still coupled to production in the investigation period. This is however a wrong conclusion.

SPC comment

The EC repeats its assertion that the coupled payments in 2010 are not relevant in 2014. The SEF notes that there is a historic connection with the payments received before the transition from coupled payments to decoupled payments.¹⁰ It is noted that in the 3 year (2008-2010) transition to decoupled payments the full value of the subsidy was still available as a per tonne amount and as a per hectare amount. Once decoupled in 2011 the full amount of the national ceiling for tomatoes became part of the Single Payment Scheme. This amount has not reduced and was disbursed to tomato growers in 2014 as an amount per hectare. This amount was available to tomato growers through the tomato entitlements being activated by the growers confirming a contract to supply processors. In addition to the per hectare amount a coupled payment was introduced in 2015. The tomato industry is characterised by vertically integrated firms and co-operatives and therefore it is reasonable to assume that these processors have benefitted from the payments (be it coupled or decoupled).

⁵ Customs(International Obligations) Regulations 2015

⁶ Dalian Steelforce Hi-Tech Co Ltd v Minister for Home Affairs [2015] FCA 885

⁷ Panasia Aluminium (China) Ltd v Attorney-General of the Commonwealth (2013) 217 FCR 64

⁸ Case 148 Aluminium Extrusions, 2010.

⁹ SPC’s submission 13 November para 16.

¹⁰ In the SEF at page 58: The Commission is of the view that whether the CAP payments are explicitly coupled to production is not of critical importance for its assessment of whether there is a market situation such that renders the sale of prepared or preserved tomatoes unsuitable for use as normal value.

6. EC comment

Entitlements are tradable and are now directly and only linked to the surface of eligible land (independent of the crop). A tomato farmer can also decide to change crop or cease production while keeping the entitlement.

SPC comment

The EC's understanding of the tomato entitlement is incomplete. EC Regulation 73/2009 shows that payment entitlements¹¹ that have not been activated within a 2 year period are allocated to the national reserve.¹² The activation of the tomato entitlement requires proof of a contract with a processor-

EC comment

7. This is why there is no track of the actual amount currently received by specific sectors.

SPC comment

SPC has supplied evidence to the ADC that shows that tomato payments are in fact closely monitored and audited. This is to be expected as the aim of the SPS is to ensure tomato growers have sufficient income to continue the supply of tomatoes to the processors. This evidence includes:

- *As from January 2011 will be paid on 100 % of the amount accrued up to a maximum of 183,967,000 euro. From 2011 on they will be awarded 100 % of national ceiling in the form of entitlements (sic)*
- The Italian Minister of Agriculture Food and Forestry Decree of 17 October 2013 provides further evidence that the full value (without any reductions)¹³ of the national ceiling corresponding to tomatoes as shown in Annex X of EC Regulation 73/2009 continues to be available in 2014 to those farmers with historical entitlements¹⁴
- The continuation of the tomato amount was mentioned in SPC's submission of 24 August 2015 (footnote 3 and 4). EC Regulation 1120/2009 also confirmed this in Article 30: *As the case may be, Article 40 of Regulation (EC) No 73/2009 shall apply to the value of all the payment entitlements existing before the integration of fruit and vegetable support and to the reference amounts calculated for fruit and vegetables support*
- SPC has come across the Single Payment Scheme Procedural Manual for the 2014 campaign issued by ARPEA (an agency authorised by AGEA). This document demonstrates there is a continuing link to the national ceiling corresponding to tomatoes now (then) transferred to the SPS and also suggests that growers still require evidence of contracts for processed tomatoes to activate the historical entitlements.

¹¹ Entitlement giving a farmer the right to the payment of the amount of SPS aid fixed therein if declared together with one hectare of eligible agricultural land. (European Court of Auditors Report, 2014, No 08 p.5)

¹² Articles 19, 34 and 42

¹³ The reductions to payments, if any, are based on total direct payments received by a farm for all crops/stock

¹⁴ This document was attached to SPC's 13 November 2015 submission (original and translated version)

- The 2014 SPS Procedural Manual also appears to provide for the following tracking system as explained in the explanatory paragraphs of EC Regulation 1122/2009:
In order to ensure a proper implementation of the single payment scheme as provided for in Title III of Regulation (EC) No 73/2009, the Member States should establish an identification and registration system according to which the payment entitlements have to be traceable and which allows, inter alia, to cross-check areas declared for the purposes of the single payment scheme with the payment entitlements available to each farmer and between the different payment entitlements as such.(paragraph 8)¹⁵
 - The Framework Agreement (North Italy) 2014¹⁶ shows that the contracts the PO negotiates on behalf of its members with a processor are copied to the OR (organizzazione regionale-regional organisation, Article 8) and the contracts are verified by the OR (Framework Agreement attachment 4 paragraph 2).This supports the observation that data is collected to audit the amount paid by AGEA (or its authorised agencies) to the PO's to those tomato growers with a contract to supply tomatoes to a processor which is a condition of the tomato entitlement of €2801 per hectare.
 - AGEA's operating instructions (5 June 2015)¹⁷ showing the information required for the new coupled payment introduced in 2015 of €160 per hectare.
8. The above evidence clearly shows that the historical payment entitlements used to disburse the tomato subsidy of €183,97 million are, as would be expected given the objectives of the SPS, closely monitored/audited/tracked to ensure that the supply of tomatoes from predominately large growers remains available to the processors. None of the above evidence has been contradicted by any verifiable information supplied by the EC or exporters.

9. EC comment

As we have stated on numerous occasions, our common agricultural policy was reformed and the Single Payment Scheme⁵ is now completely decoupled. It is a non-specific income support system which is fully compatible with the WTO requirements.

SPC comment

As has been noted the EC's view that the SPS is WTO compliant is merely the EC's opinion.¹⁸ Payments to tomato growers are limited to those growers qualifying in the reference years. The majority of tomato payments go to large growers supplying processors - a large number of which are integrated. This income support provides a strong incentive to grow tomatoes. Without this incentive the supply and pricing of raw tomatoes would dramatically change the structure and pricing of the canned tomato industry in Italy.

¹⁵ The first five bullet points are supported with evidence in SPC's 13 November 2015 submission.

¹⁶ PDF with translated sections attached to email with this submission.

¹⁷ PDF with translated sections attached to email with this submission. The reference to Article 26 in the AGEA Instructions is found in the 18 November 2014 Decree attached to SPC's 13 November 2015 submission.

¹⁸ SPC's submissions, 13 March, 23 March, 29 June 2015

- 10.** In conclusion the arguments presented by the EC in the written submission (there is no record of the comments at the meeting with the ADC in Brussels on 3 November) do not provide any supporting evidence which contradicts SPC's submissions.¹⁹ The information on how the SPS is administered specifically for tomatoes is, of course, in the hands of AGEA (and other agencies) but the consequences of supplying this information is expected to be a concern to the respondents. In the previous investigation on tomatoes (case 217) the ADC will recall the limited co-operation on questions relating to market situation. This led to an incorrect understanding of the CAP as it relates to tomatoes.
- 11.** These generalised responses by the EC highlight to SPC the importance of identifying any queries that the ADC has on the information.
- 12.** SPC is available to meet with the ADC at short notice and can respond to any queries the ADC may have on this or earlier submissions.

¹⁹ SPC's 13 November 2015 submission was not available to the EC when the EC's submission was written

Prot. N. UMU.2015.998

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma lì 5 giugno 2015

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 30

Ai Produttori interessati

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

Subject: Reform of the Common Agricultural Policy. Reg. (EC) 1307/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of December 17, 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes established under the common agricultural policy - adjustments and additions to Operating Instructions no. 21 prot. n. UM.2015.476 of 23 March 2015 for the completion and submission of the single payment - Campaign 2015.

Oggetto: Riforma della Politica Agricola Comune. Reg. (CE) 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Rettifiche e integrazioni alle Istruzioni Operative n. 21 prot. n. UM.2015.476 del 23 marzo 2015 per la

Subject: Reform of the Common Agricultural Policy. Reg. (EC) 1307/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of December 17, 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes established under the common agricultural policy - adjustments and additions to Operating Instructions no. 21 prot. n. UM.2015.476 of 23 March 2015 for the completion and submission of the single payment - Campaign 2015

INDICE

1	PREMESSA	5
2	NOVITA' PER LA DOMANDA UNICA 2015 – APPLICAZIONE DELLA RIFORMA DELLA PAC.....	6
3	EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ORGANISMO PAGATORE AGEA.....	6
3.1	Pre-Compilazione Della Domanda	6
3.2	Aiuto Di Base.....	7
3.3	Aiuti Accoppiati - Superfici.....	7
3.4	Firma elettronica con “otp”	7
3.5	Pascolamento Da Parte Di Terzi.....	8
4	MODALITA' ORGANIZZATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO PER L'ANNO 2015 DELL'ORGANISMO PAGATORE AGEA	9
4.1	Modalità di presentazione della Domanda Unica 2015.....	9
4.2	Posta elettronica Certificata (PEC).....	9
5	COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIEDALE ELETTRONICO:.....	11
5.1	Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto.....	11
5.2	Agricoltore In Attività.....	12
5.3	Piano Di Coltivazione	12
6	FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2015	12
6.1	Domanda iniziale	13
6.2	Modifica della domanda iniziale ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014	14
6.3	Comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 809/2014	14
6.4	Comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014	15

6.5	Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali).....	16
6.6	Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende)	19
7	TERMINI DI PRESENTAZIONE	21
7.1	Presentazione tardiva - domanda unica iniziale	21
7.2	Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 .	22
7.3	Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014	22
7.4	Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali).....	22
7.5	Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende)	22
8	PRIMA ASSEGNAZIONE DI TITOLI E RICOGNIZIONE PREVENTIVA	23
9	REGIMI DI SOSTEGNO	23
9.1	Domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto - Reg. (UE) 809/2014	25
9.2	Pagamento di base (Reg. (UE) 1307/2013): Assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi degli articoli 20 e 21 del reg. UE 639/2014	25
9.3	Pagamento di base (Reg. (UE) 1307/2013).....	26
9.4	Condizioni di ammissibilità	26
9.4.1	Applicazione dell'art. 32, paragrafo 2, lettera a del Reg. UE 1307/2013	28
9.4.2	Applicazione dell'art. 32, paragrafo 2, lettera b del Reg. UE 1307/2013	30
9.5	Richiesta di accesso alla riserva nazionale.....	30
9.6	Altri regimi di aiuto – Aiuti accoppiati alla produzione	31
9.6.1	Misure premi per il Settore latte (art. 20)	32
9.6.2	Misure premi per il Settore carne bovina (art. 21)	33
9.6.3	Misure premi per il Settore ovi-caprino (art. 22).....	34
9.6.4	Misura premi per i Settori Frumento duro, Colture Proteiche e Proteaginose (art 23)	34
9.6.5	Misura premi per il Settore riso (art 24)	35
9.6.6	Misura premi per il Settore barbabietola da zucchero (art 25).....	35

9.6.7	Misura premi per il Settore POMODORO DA TRASFORMAZIONE (art 26)	35
9.6.8	Misura premi per il Settore Olio di oliva (art 27)	36
9.6.9	Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (art 10 del DM 29 luglio 2009).....	36
10	COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO)	36
11	RIEPILOGO DEI REGIMI DI AIUTO	37
11.1	Informazioni presenti nella domanda unica	48
11.2	Dichiarazioni relative all'uso del suolo	50
12	GREENING.....	51
13	CONDIZIONALITÀ.....	53
13.1	Scheda di Condizionalità.....	54
14	Requisiti per il pagamento.....	54
14.1	Limiti minimi	54
14.2	Riduzione dei pagamenti	54
14.3	Certificato antimafia	55
14.4	Modalità di Pagamento	55
15	Attività delegate - Check-list di controllo	56
16	Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003).....	56
17	Pubblicazione dei pagamenti	59
18	RINVIO	59
19	Modello di Domanda unica di pagamento 2015	60

1 PREMESSA

Con le Istruzioni Operative n 21, prot. n. UM.2015.476 del 23 marzo 2015 sono state disciplinate le modalità di presentazione della Domanda Unica di pagamento per la campagna 2015.

Le presenti Istruzioni Operative apportano rettifiche derivanti da aggiornamenti, precisazioni ed integrazioni su alcuni aspetti trattati nelle Istruzioni Operative citate, che **vengono pertanto integralmente sostituite.**

With the Operating Instructions No. 21, prot. n. UMU.2015.476 of 23 March 2015 governing the terms of submission of the Application Unique payment for the 2015 campaign.

These Operating Instructions shall make adjustments resulting from updates, clarifications and additions on some issues covered in the Operating Instructions mentioned, which are therefore fully replaced.

A partire dalla campagna 2015 entra in vigore la nuova riforma della PAC, secondo quanto previsto dai regolamenti UE 1306/2013 e 1307/2013. In particolare, il reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 638/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015.

From the year 2015 comes into force the new reform of the CAP, as required by EU regulations 1306/2013 and 1307/2013. In particular, the reg. (EU) No. 1307/2013 of the European Parliament and Council of December 17, 2013 establishing rules for direct payments to farmers under the support schemes provided for by the common agricultural policy and repealing Reg. (EC) n. 638/2008 and Council Reg. (EC) n. 73/2009 enters into force with effect from January 1, 2015

In tale contesto, il DM 18 novembre 2014, n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" stabilisce, all'articolo 12, comma 3 che AGEA, sentiti gli organismi pagatori, definisca il livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica; il DM 12 gennaio 2015, n. 162, "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020", consente inoltre una significativa semplificazione del sistema dichiarativo.

In this context, the DM 18 November 2014, n. 6513 of the Ministry of Agriculture and Forestry "National regulations for implementing Regulation (EU) No. 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 "provides in Article 12, paragraph 3 that AGEA, feel the paying agencies, setting out the minimum information to be included in a single application; DM 12 January 2015, n. 162, "Decree on the simplification of the management of the CAP from 2014 to 2020", also allows a significant simplification of the bidding system

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili; in applicazione di tale disposizione, l'aggiornamento del Piano colturale aziendale è la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto basate sulla superficie e costituisce la base per l'effettuazione della presentazione della domanda unica.

Article. 2 of Reg. (EU) No. 639/2014 states that all the conditions attached to the payment of contributions must be verifiable and controllable; under that provision, the updating of the Plan corporate culture is the condition of eligibility for the aid measures based on the surface and forms the basis for conducting the presentation of the single application.

Le disposizioni relative alla predisposizione del Piano culturale aziendale sono riportate nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015.

The provisions relating to the preparation of the Plan are set out in the circular corporate culture AGEA prot. n. ACIU.2015.139 of 20 March 2015.

Le disposizioni relative al livello minimo di informazioni da indicare nella Domanda Unica sono riportate nelle circolari AGEA prot. n. ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015 e prot. n. ACIU.2015.262 del 25 maggio 2015.

The provisions on the minimum level of information to be included in the Application Unica are shown in circular AGEA prot. n. ACIU.2015.142 of 20 March 2015 prot. n. ACIU.2015.262 of 25 May 2015.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/747 della Commissione dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica e il DM applicativo 12 maggio 2015 n. 1566 hanno introdotto una proroga ai termini di presentazione.

The Commission Implementing Regulation (EU) 2015/747 of 11 May 2015 derogating from Implementing Regulation (EU) No. 809/2014 regarding the deadline for submitting the single application and the application DM 12 May 2015 n. 1566 introduced an extension to the deadline.

2 NOVITA' PER LA DOMANDA UNICA 2015 – APPLICAZIONE DELLA RIFORMA DELLA PAC

La riforma della PAC 2014-2020 ha introdotto molteplici innovazioni a tutte le componenti del sostegno agricolo: i pagamenti diretti, le misure di mercato e la politica di sviluppo rurale, pur mantenendo un'architettura giuridica basata su due pilastri e due fondi:

Il primo pilastro (Feaga) comprende gli interventi di mercato e il regime di pagamenti diretti agli agricoltori e le misure di gestione dei mercati agricoli attuate nell'ambito delle OCM (OCM Unica).

Il secondo pilastro (Feasr) promuove lo sviluppo rurale.

Le novità più rilevanti riguardano:

- l'idea di selezionare la platea dei beneficiari dei pagamenti diretti, escludendo da essa gli **agricoltori "non attivi"**, in modo da evitare che il sostegno della PAC vada a chi non svolge effettivamente un'attività agricola;
- il mantenimento del disaccoppiamento dalla quantità prodotta come criterio-guida del sostegno della PAC (pagamento di base);
- la scomposizione del pagamento unico aziendale in più componenti, in modo da assicurare a tutti un pagamento di base a fronte di una condizionalità di base, ma aggiungendo ad esso una serie di altri pagamenti disegnati in modo selettivo rispetto ai diversi obiettivi da perseguire e ai beneficiari da raggiungere: greening, giovani produttori, piccoli agricoltori, comparti strategici da sostenere con aiuti accoppiati;
- il superamento dei pagamenti basati sul criterio storico e della loro differenziazione eccessiva e non più giustificabile, secondo un percorso di uniformazione graduale e ragionevolmente gestito dagli Stati membri. L'applicazione di un meccanismo di parziale e graduale avvicinamento del livello medio dei pagamenti diretti nei diversi Stati membri (la "**convergenza**") per ridurre le notevoli differenze oggi esistenti e difficilmente giustificabili sul piano politico;
- la riproposizione del cosiddetto **capping**, ovvero di un sistema di tetti progressivi ai pagamenti più elevati, allo scopo di correggere una distribuzione del sostegno a volte troppo sperequata tra i beneficiari;

3 EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ORGANISMO PAGATORE AGEA

3.1 Pre-Compilazione Della Domanda

In attuazione dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Organismi pagatori, territorialmente competenti, rendono disponibile al beneficiario o al suo delegato la domanda precompilata, basata sull'Anagrafe e sul Fascicolo Aziendale, contenente le informazioni necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto o di pagamento corretta.

La domanda è precompilata in base al fascicolo aziendale, con particolare riferimento alle informazioni già a disposizione dell'Amministrazione necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto.

3.2 Aiuto Di Base

L'Organismo Pagatore Agea in applicazione del citato art. 72 del Reg. UE 1306/2013 e del DM del 12 gennaio 2015 n. 162, in materia di semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, predispone una procedura di precompilazione automatizzata del modello della domanda unica. La procedura effettua la raccolta delle informazioni necessarie presso il Fascicolo aziendale, il Registro Titoli, e presso le altre amministrazioni coinvolte.

Per accedere agli strumenti di pre-compilazione è necessario che l'azienda abbia chiuso il procedimento amministrativo del Fascicolo aziendale ed abbia provveduto alla completa e corretta compilazione del piano di coltivazione delle superfici.

Il sistema accede al registro titoli per verificare se il richiedente è un "avente diritto" individuato nel corso della ricognizione preventiva, verifica se tra le superfici ammissibili siano presenti superfici a prati permanenti ricadenti in "zone tradizionali" e/o in zone assoggettate a "vincoli ambientali". Contestualmente, il sistema raccoglie le informazioni anagrafiche e aziendali registrate nel fascicolo aziendale e valuta se il produttore possiede i requisiti previsti per la richiesta del premio di base e di altri premi specifici (es. "giovani agricoltori").

Infine, sulla base degli appezzamenti indicati nel Piano di coltivazione, la procedura di pre-compilazione determina se risultano soddisfatti i requisiti previsti dal greening.

3.3 Aiuti Accoppiati - Superfici

Per quanto riguarda gli aiuti accoppiati relativi alle superfici, gli strumenti di pre-compilazione predisposti dall'Organismo Pagatore Agea, sulla base degli appezzamenti indicati nel Piano di coltivazione e del prospetto di compatibilità tra i prodotti e le misure di intervento, effettuano i controlli per le seguenti misure di intervento:

- Frumento Duro, Colture Proteiche e Proteaginose;
- Riso;
- Barbabietola da zucchero;
- Olio d'oliva - SUPERFICI OLIVICOLE in Liguria, Puglia e Calabria:
 - Olio d'oliva - SUPERFICI OLIVICOLE in Liguria, Puglia e Calabria, caratterizzate da una PENDENZA media superiore al 7,5%;
 - SUPERFICI OLIVICOLE che aderiscono ai sistemi di qualità.

3.4 Firma elettronica con "OTP"

A partire dalla campagna 2015 viene introdotta la firma elettronica della domanda, oltre alla modalità tradizionale che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo.

Gli utenti che hanno effettuato la registrazione sul portale Agea, cosiddetti “utenti qualificati”, possono effettuare la sottoscrizione della domanda con firma elettronica. Attivando questa modalità il sistema invia un codice OTP, mediante SMS, sul cellulare del produttore. Il codice OTP resta valido per un intervallo di tempo limitato e deve essere digitato dall’utente per convalidare il rilascio della domanda. Al termine della transazione il sistema produce la domanda in formato PDF, integrato con i dati del rilascio (protocollo e data) e con il codice OTP utilizzato per la firma elettronica.

3.5 Pascolamento “Da Parte Di Terzi”

Il DM del 26 febbraio 2015 n. 1420 prevede all’art. 2, paragrafo 5, una deroga rispetto alle superfici utilizzate *“nell’ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale con provvedimento della Regione o Provincia autonoma [...] sono ammessi anche i capi appartenenti a codici allevamento non intestati al richiedente”*.

La Regione o Provincia autonoma competente comunica il provvedimento di riconoscimento di tale pratica di pascolo, con i relativi identificativi catastali delle superfici interessate.

4 MODALITA' ORGANIZZATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO PER L'ANNO 2015 DELL'ORGANISMO PAGATORE AGEA

L'art. 72 del reg. (CE) 1306/2013 stabilisce che "Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse".

A tal fine, l'OP Agea garantisce l'accesso, sul sito www.agea.gov.it, a tutte le informazioni di interesse dell'azienda agricola, contenute nel SIGC, ivi comprese le informazioni grafiche contenute nel sistema di identificazione delle parcelle agricole facente parte del SIGC.

L'azienda agricola che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) e ha sottoscritto un atto di inserimento/aggiornamento per la validazione dei dati del proprio fascicolo aziendale, può presentare domanda direttamente sul sito www.agea.gov.it e sottoscrivere da casa la domanda con firma **elettronica** mediante **codice OTP** o con **firma digitale**. Le procedure informatiche attivate sul sito AGEA guidano l'utente all'utilizzo della firma digitale per la presentazione delle domande di aiuto.

L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo PEC può ricevere comunicazioni direttamente dall'OP AGEA.

4.1 Modalità di presentazione della Domanda Unica 2015

La Domanda di aiuto 2015 deve essere presentata all'OP AGEA dall'interessato.

Il produttore può fare la presentazione:

- in forma telematica:
 - direttamente sul sito www.agea.gov.it, mediante l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica;
 - sul portale www.sian.it, avendo conferito mandato a un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola; la domanda può essere sottoscritta con firma autografa o con firma elettronica
- inviata tramite la propria PEC.

4.2 Posta Elettronica Certificata (PEC)

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della posta elettronica certificata.

L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per i soggetti di seguito indicati:

- Pubbliche Amministrazioni;
- società di capitali e di persone;
- professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici;
- cittadini privati.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata è la seguente: ***protocollo@pec.agea.gov.it***.

5 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO:

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola (di seguito chiamato l'interessato) deve costituire o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico" e compilare il piano di coltivazione nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AGEA presso uno dei seguenti soggetti:

- un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;
- l'Organismo pagatore AGEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma;
- gli sportelli AGEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale (www.agea.gov.it);
- gli uffici delle Regioni territorialmente competenti (con particolare riguardo allo Sviluppo Rurale).

La costituzione/aggiornamento/chiusura del "fascicolo aziendale elettronico" nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AGEA deve essere effettuato presso la sede prescelta, che deve avere in custodia anche la documentazione cartacea (contenente la documentazione probatoria) nei casi in cui le informazioni dichiarate non possano essere reperite presso banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui un produttore trasferisca il mandato da un CAA di rappresentanza ad un altro (revoca del mandato e sottoscrizione di un nuovo mandato), è necessario che il CAA di provenienza conservi copia cartacea del fascicolo che ha utilizzato per la presentazione di domande e/o dichiarazioni. Il produttore deve consegnare il fascicolo in originale al CAA cui ha conferito il nuovo mandato, ovvero allo sportello AGEA o alla Regione.

Gli agricoltori che non abbiano perfezionato tale adempimento, sono tenuti alla consegna della documentazione mancante al fine di completare il proprio fascicolo aziendale presso l'Ente/Organizzazione dove intendono presentare la domanda unica 2015.

5.1 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda per l'anno 2015 devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente alla presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati in un fascicolo già costituito e del piano di coltivazione, la Domanda è irricevibile.

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'Organismo pagatore Agea presentano le domande uniche di pagamento 2015 secondo le modalità in appresso indicate.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 7.

5.2 Agricoltore In Attività

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.

L'Organismo pagatore recepisce i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto secondo sulla base della predetta Circolare.

5.3 Piano Di Coltivazione

Particolare rilevanza assume, nell'ambito del fascicolo aziendale elettronico, la compilazione del piano di coltivazione a cura dell'azienda. Il DM 26 febbraio 2015, n. 1420 ha introdotto ulteriori specificazioni riguardo ai criteri di mantenimento delle superfici agricole.

L'Organismo pagatore attua i controlli istruttori con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015.

6 FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2015

E' indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. *'Domanda iniziale'*;
2. *'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014'*, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai summenzionati articoli, come modifica della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
3. *'Comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi art. 4 del Reg. UE 809/2014'*, nel caso in cui si voglia comunicare una variazione/ correzione; in tal caso occorre indicare il numero della domanda che si intende modificare/ correggere.
4. *'Comunicazione di ritiro di domanda di aiuto ai sensi art. 3 del Reg. UE 809/2014'*, nel caso in cui si intenda revocare la domanda precedentemente presentata, in tutto o in parte; in tal caso occorre indicare il numero della domanda che si intende revocare.
5. *'Comunicazione ai sensi art. 4 del Reg. UE 640/2014'*, nel caso in cui si intenda comunicare eventi riconducibili a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. In tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione.
6. *'Comunicazione ai sensi art. 8 del Reg. UE 640/2014'*, nel caso in cui si intenda comunicare l'avvenuta cessione di azienda. In tal caso occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione.

Attenzione: qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo art. 3 del Reg. UE 809/2014, *“Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. [...] Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze”*.

A tale scopo, l'AGEA provvede a comunicare il completamento dei controlli amministrativi. Conseguentemente, non saranno autorizzate revoche successive alla predetta comunicazione, né potranno essere prese in considerazione eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014.

6.1 Domanda iniziale

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA, trovano la domanda precompilata per la presentazione presso lo stesso tramite e possono, se del caso, integrarla o modificarla. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA, trovano la domanda precompilata presso lo stesso tramite e possono, prima di procedere alla presentazione, integrarla o modificarla.

A partire dalla campagna 2015 il cosiddetto utente “qualificato” che si è identificato sul portale Agea, può sottoscrivere la domanda elettronicamente digitando un PIN di validazione ricevuto sul proprio cellulare (firma con OTP).

Gli utenti qualificati possono anche presentare la domanda precompilata direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendola con firma **elettronica** mediante **codice OTP** o con **firma digitale**. Le procedure informatiche attivate sul sito AGEA guideranno l'utente all'utilizzo della firma digitale per la presentazione delle domande di aiuto.

Gli agricoltori che non presentano direttamente la domanda in via telematica (non hanno conferito mandato ad un CAA, non dispongono di firma digitale, non sono registrati sul portale Agea come utenti qualificati), possono scaricare il modello della domanda unica 2015, corredato di numero identificativo (bar-code), previo inserimento del proprio codice fiscale, direttamente dal sito www.agea.gov.it (sezione *servizi on-line*) seguendo le istruzioni indicate.

Se i dati anagrafici del produttore sono già presenti nel sistema SIAN è possibile scaricare il modulo già completo dei dati anagrafici.

Ciascuna tipologia di modello (caratterizzato da un diverso bar-code) potrà essere scaricato in un numero massimo di tre.

La domanda sottoscritta, scansionata e accompagnata dal documento di identità, deve essere inviato, tramite la propria PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo@pec.agea.gov.it.

6.2 Modifica della domanda iniziale ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi o aggiungere singole parcelle agricole, nel rispetto dei requisiti previsti dal regime di pagamento diretto – art. 72 Reg UE 1306/2014 - e purché risultino già dichiarati nella domanda unica.

La domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 7.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare domanda di modifica in forma telematica presso il CAA stesso.

Il CAA provvede a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN; gli utenti qualificati potranno sottoscrivere la domanda con firma elettronica (codice OTP).

Gli agricoltori che non hanno conferito mandato ad un CAA e che sono utenti qualificati, possono presentare la domanda direttamente sul sito www.agea.gov.it mediante la *firma digitale* o tramite la *firma elettronica* (codice OTP).

Gli agricoltori che non presentano la domanda in via telematica possono presentare la domanda di modifica sottoscritta, scansionata e accompagnata dal documento di identità, tramite la propria PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo@pec.agea.gov.it.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA sul portale SIAN.

6.3 Comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 809/2014

Gli agricoltori possono presentare una **comunicazione di correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014**, per la correzione e l'adeguamento della domanda di aiuto. Tale comunicazione sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

L'Organismo pagatore effettua necessariamente una istruttoria amministrativa finalizzata a verificare la documentazione e le informazioni fornite dagli agricoltori. Sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria l'Organismo pagatore può riconoscere ammissibilità della domanda e, di conseguenza, ammette la correzione degli errori palesi.

L'art. 3, par. 4 del Reg. CE 65/2011 prevede che le domande di aiuto, possano essere modificate in qualsiasi momento, anche dopo la presentazione, qualora da parte dell'Organismo pagatore venissero riconosciuti casi di "errori palesi".

I cosiddetti errori palesi sono di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta. Tuttavia, le casistiche di errori palesi, anche se non espressamente codificate dalla normativa comunitaria, non prevedono le seguenti fattispecie:

- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto;

- dichiarazione di superfici nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad annualità precedenti conclusi con esito sfavorevole al dichiarante.

La comunicazione di correzione di errori palesi presentata non è automaticamente efficace se non dopo il completamento di una istruttoria amministrativa a cura dell'Organismo pagatore, finalizzata a verificare l'ammissibilità della fattispecie, la documentazione e le informazioni fornite dagli agricoltori.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare una comunicazione di correzione di errori palesi della domanda presso il CAA stesso, allegando la documentazione per l'istruttoria in formato immagine.

Il CAA provvede a trasmettere telematicamente i dati della comunicazione, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione rilasciata dal SIAN; gli utenti qualificati potranno sottoscrivere la domanda con firma elettronica (codice OTP).

Gli agricoltori che non hanno conferito mandato ad un CAA e che sono utenti qualificati possono presentare la domanda direttamente sul sito www.agea.gov.it mediante la *firma digitale* o tramite la *firma elettronica* (codice OTP).

Gli agricoltori che non presentano la domanda in via telematica possono presentare la domanda di modifica sottoscritta, scansionata e accompagnata dal documento di identità e dalla documentazione relativa all'errore palese, tramite la propria PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo@pec.agea.gov.it.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA sul portale SIAN.

Attenzione:

Qualora la comunicazione di correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga la documentazione per il controllo istruttorio, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda precedentemente presentata.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 7.

6.4 Comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014

È possibile presentare una **comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014**, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'AGEA dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle anomalie riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'imprenditore con la presente comunicazione hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. La comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare una comunicazione di ritiro della domanda presso il CAA stesso.

Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente i dati della comunicazione, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione rilasciata dal SIAN; gli utenti qualificati potranno sottoscrivere la domanda con firma elettronica (codice OTP).

Gli agricoltori che non hanno conferito mandato ad un CAA e che sono utenti qualificati possono presentare la domanda di ritiro totale direttamente sul sito www.agea.gov.it mediante la *firma digitale* o tramite la *firma elettronica* (codice OTP).

Gli agricoltori che non presentano la domanda in via telematica o che presentano domanda di ritiro parziale possono presentare la domanda di modifica sottoscritta, scansionata e accompagnata dal documento di identità, tramite la propria PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo@pec.agea.gov.it.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA sul portale SIAN.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, si evidenzia che:

- Una comunicazione di ritiro della domanda, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- Riduzione, in tutto o in parte, della richiesta di premio riferita a specifici regimi di aiuto;
- riduzione di superficie utilizzata per singoli appezzamenti.

Attenzione:

Qualora la comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 7.

6.5 Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione. I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 8.

L'art. 4, paragrafo 1 del suddetto Regolamento dispone che: *“Per quanto riguarda i pagamenti diretti, qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale [...] I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo”.*

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 4 del Reg. UE 640/2014, viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati	Quadri da compilare
a) decesso del titolare	1. copia del certificato di morte del richiedente;	copia della domanda di aiuto di	FRONTESPIZIO

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati	Quadri da compilare
	<p>2. scrittura notarile indicante linea ereditaria</p> <p>o, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente; <p><i>nel caso di coeredi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti; <p>3. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario</p> <p>oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente al documento di identità in corso di validità. 	riferimento	A Z – Sez. I K
<p>b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore</p> <p>o</p> <p>Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole</p>	<p>1. certificazione medica attestante lunga degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale</p> <p>2. atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario</p>	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I K
c) calamità naturale	1. provvedimento dell'autorità competente	copia della	FRONTESPIZIO

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati	Quadri da compilare
	<p>(Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato</p> <p>o, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) <p>eventualmente accompagnata da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato.</p> <p>Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.</p>	domanda di aiuto di riferimento	A Z – Sez. I Z1 N K
d) Epizozia sul patrimonio zootecnico (ovino)	1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I Z2 K
e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I Z3 K

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati	Quadri da compilare
f) Furto di animali (ovini)	<p>1. dichiarazione sostitutiva contenente la descrizione dell'evento, il periodo e il numero di capi coinvolti</p> <p>2. denuncia dell'evento all'autorità competente</p>	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A Z – Sez. I Z2 K

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali riguardano il patrimonio zootecnico bovino dell'azienda, le comunicazioni relative alle fattispecie d) ed e) si intendono già effettuate alla BDN di Teramo e verranno prese opportunamente in considerazione dall'Organismo Pagatore Agea ai fini della corresponsione degli aiuti richiesti nella Domanda Unica di Pagamento.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare la comunicazione presso il CAA stesso.

Il CAA provvede a trasmettere telematicamente i dati della comunicazione, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione, rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che non presentano la domanda in via telematica possono presentare la domanda di modifica sottoscritta, scansionata e accompagnata dal documento di identità, tramite la propria PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo@pec.agea.gov.it.

La comunicazione deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA sul portale SIAN.

6.6 Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende)

Nei casi previsti dal Reg. (UE) 809/2014 all'art. 8, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica domanda unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 7.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati	Quadri da compilare
g) Cessione di azienda	1. copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi	copia della domanda di aiuto di	FRONTESPIZIO A

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati	Quadri da compilare
	<p>titolo del cedente al rilevatorio, debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali.</p> <p>2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente o, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2000 sul possesso della P. IVA unitamente a - documento di identità in corso di validità. <p>In caso di esenzione dalla partita IVA, produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal produttore in merito all'esenzione dalla partita IVA.</p>	riferimento	Z – Sez. II Y W

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare la comunicazione presso il CAA stesso.

Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente i dati della comunicazione, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione, rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che non presentano la domanda in via telematica possono presentare la domanda di modifica sottoscritta, scansionata e accompagnata dal documento di identità, tramite la propria PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo@pec.agea.gov.it.

La comunicazione deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA sul portale SIAN.

7 TERMINI DI PRESENTAZIONE

Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 18 novembre 2014, n. 6513, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio. Il DM n. 1566 del 12 maggio 2015, in applicazione del regolamento di esecuzione n. 747/2015, dispone una proroga per la presentazione della domanda unica.

Pertanto le date di presentazione delle domande all'OP AGEA previste per la campagna 2015 sono:

1. domande iniziali: **15 maggio 2015**, prorogata al **15 giugno 2015**;
2. domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **1 giugno 2015**, prorogata al **15 giugno 2015**;
3. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 possono essere presentate **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore**
4. Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **10 giugno 2016**. Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui Agea ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui Agea ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili

5. Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende) devono essere presentate non oltre il **10 giugno 2016**.

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui Agea ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata come di seguito indicato:

- Direttamente, con l'uso della firma digitale, l'apposizione della firma digitale certifica la data di presentazione della domanda;
- Direttamente, con l'uso della firma elettronica mediante codice **OTP**, l'apposizione della firma elettronica certifica la data di presentazione della domanda;
- Tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, la data di trasmissione tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione, certifica la data di presentazione della domanda;
- Direttamente, con l'invio tramite PEC, la data di invio certifica la data di presentazione della domanda.

7.1 Presentazione tardiva - domanda unica iniziale

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto, dalla proroga, del **15 giugno** e, quindi, fino al **10 luglio 2015**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda di assegnazione dei titoli è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto.

Le domande iniziali pervenute oltre il **10 luglio 2015**, sono **irricevibili**.

Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengono inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si

applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 14 del reg. (UE) n. 640/2014, la presentazione di una domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento di diritti all'aiuto oltre il termine previsto del 15 giugno e fino al 10 luglio 2015, comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto ovvero, se del caso, nessun aumento del valore dei diritti all'aiuto.

La documentazione di cui sopra presentata oltre il **10 luglio 2015** rende **irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante**.

7.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, oltre il termine del **15 giugno 2015**, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **10 luglio 2015**.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 luglio 2015**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

7.3 Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di Agea sono **irricevibili**.

7.4 Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)

Le Comunicazioni ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) pervenute oltre il termine del **10 giugno 2016** sono irricevibili.

7.5 Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende)

Le Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende) pervenute oltre il termine del **10 giugno 2016** sono irricevibili.

8 PRIMA ASSEGNAZIONE DI TITOLI E RICOGNIZIONE PREVENTIVA

L'Organismo pagatore attua i controlli secondo le modalità previste dalle Circolari Agea ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 e ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015, dove sono descritti i requisiti per la prima assegnazione dei titoli. I titoli possono essere attribuiti agli agricoltori per i quali ricorrano contemporaneamente tutte le seguenti tre condizioni:

- siano agricoltori in attività ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dell'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dell'art. 1 del DM modificativo ed integrativo 26 febbraio 2015 n. 1420 e dell'art. 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922.
- dispongano di superfici ammissibili per una dimensione minima di 5000 metri quadrati ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 7, comma 3, del DM 18 novembre 2014 n. 6513;
- presentino domanda di assegnazione dei titoli nel 2015, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DM 18 novembre 2014 n. 6513

e rientrino in almeno una delle seguenti fattispecie:

A)

- 1) hanno avuto diritto a percepire pagamenti in relazione ad una domanda unica presentata per l'anno 2013 (art. 7, lettera a), del DM 18 novembre 2014 n. 6513). Si precisa che rientra in tale casistica anche l'agricoltore che non ha percepito il pagamento a seguito dell'applicazione delle riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del Reg. (CE) n. 73/2009;

B)

- 1) non hanno percepito pagamenti diretti per il 2013 e
- 2) alla data del 15 maggio 2013 producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima complessiva di cinquemila metri quadri o coltivavano vigneti (art. 7, lettera b), del DM 18 novembre 2014 n. 6513);

C)

- 1) nell'anno 2014 hanno avuto assegnati titoli dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'art. 41 del Reg. (CE) n. 73/2009 (art. 7, lettera c), del DM 18 novembre 2014 n. 6513);

D)

1. non hanno mai avuto, in proprietà o in affitto, titoli ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 o del Reg. (CE) n. 73/2009 e
2. forniscono prove verificabili che dimostrino che, alla data del 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli (art. 7, lettera d), del DM 18 novembre 2014 n. 6513).

9 REGIMI DI SOSTEGNO

L'art. 72 del Reg. UE 1306/2013 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal Reg. UE 1307/2013.

La domanda unica 2015 consente di presentare domanda di assegnazione dei titoli. Inoltre, consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- **Regime di pagamento di base, previsto dal Reg. UE 1307/2013:**
 - ◆ Richiesta di pagamento dei titoli posseduti
 - ◆ Accesso alla riserva nazionale
 - ◆ Inverdimento
 - ◆ Giovani agricoltori
 - ◆ Piccoli agricoltori
- **Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. UE 1307/2013 e istituito dal DM 18 novembre 2014 per misure quali:**
 - Settore zootecnia bovina da latte
 - Bovini da latte (art. 20, comma 1)
 - Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 4)
 - Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 7)
 - Settore zootecnia bovina da carne
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1)
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3)
 - Bovini macellati
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi (art. 21, comma 4);
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura (art. 21, comma 5);
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità (art. 21, comma 5);
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi (art. 21, comma 5);
 - ◆ di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012 (art. 21, comma 5)
 - Settore zootecnia ovi-caprina:
 - Agnelle da rimonta (art. 22, comma 2)
 - Capi ovis e caprini IGP macellati (art. 22, commi 5 e 6)
 - Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23);
 - Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna)
 - Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
 - Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio)
 - premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
 - Settore riso (art. 24);
 - Settore barbabietola da zucchero (art. 25);
 - Settore pomodoro da industria (art. 26);
 - **sector industrial tomatoes (Art. 26);**
 - Settore olio di oliva:
 - superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1)
 - superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3)
 - superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità (art. 27, comma 6)
- **Sostegno specifico previsto dall'art. 68 del Reg. CE 73/2009 e istituito dal DM 20 luglio 2009 art. 10 DM 29 luglio 2009:**

- AGROAMBIENTE - Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi - avvicendamento biennale delle colture (art. 10): SUPERFICIE SOTTOPOSTA AD AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE per il 2° anno e NON RICHIESTA al premio

L'art. 20, par. 1, comma 2 del reg. UE 809/2014 stabilisce che «Il beneficiario tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare i beneficiari dagli obblighi previsti al primo e secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1306/2013».

9.1 Domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto - Reg. (UE) 809/2014

Sulla base di quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2 del Reg. UE 809/2014, il DM 18 novembre 2014 ha stabilito, all'articolo 7(1) che la domanda di prima assegnazione di diritti all'aiuto debba essere presentata contestualmente alla domanda di aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base; a norma dell'art. 24, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono presentate entro il 15 maggio 2015.

Possono presentare domanda per la prima assegnazione dei titoli gli aventi diritto individuati a seguito della ricognizione preventiva, eseguita secondo le modalità previste dalla circolare AGEA ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015.

9.2 Pagamento di base (Reg. (UE) 1307/2013): Assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi degli articoli 20 e 21 del reg. UE 639/2014

L'articolo 20 del regolamento UE n. 639/2014 stabilisce che, in caso di vendita di una azienda o parte di essa, gli agricoltori possono, mediante contratto firmato prima dell'ultimo giorno utile per la domanda di assegnazione di diritti all'aiuto, trasferire insieme all'azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all'aiuto da assegnare. In tal caso i diritti all'aiuto sono assegnati al venditore e direttamente trasferiti all'acquirente, che beneficerà dei pagamenti che il venditore ha ricevuto per il 2014 come riferimento per stabilire il valore unitario iniziale di tali diritti all'aiuto.

L'articolo 21 del regolamento UE n. 639/2014 stabilisce che, in caso di affitto di una azienda o parte di essa, gli agricoltori possono, mediante contratto firmato prima dell'ultimo giorno utile per la domanda di assegnazione di diritti all'aiuto, dare in affitto insieme all'azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all'aiuto da assegnare. In tal caso i diritti all'aiuto sono assegnati al locatore e direttamente affittati al locatario, che beneficerà dei pagamenti che il locatore ha ricevuto per il 2014 come riferimento per stabilire il valore unitario iniziale di tali diritti all'aiuto.

Nelle ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014, l'articolo 9 del DM 18 novembre 2014, come modificato dal decreto del 20 marzo 2015 n. 1922, dispone che In caso di cessione totale dell'azienda con contratto di affitto o di cessione parziale dell'azienda, la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto è presentata dal cedente.

In caso di cessione totale dell'azienda per compravendita, la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto è presentata dal cessionario. In tal caso deve essere accertata la presenza di apposita autorizzazione da parte del cedente.

Secondo le disposizioni degli articoli 4 e 5 del regolamento UE n. 641/2014, la domanda deve riportare le informazioni seguenti:

- 1) i dettagli del contratto di vendita, compresa la clausola contrattuale pertinente e copia del contratto stesso;
- 2) il numero di ettari ammissibili a titolo della suddetta clausola contrattuale;
- 3) le generalità dell'agricoltore verso cui è effettuato il trasferimento.

9.3 Pagamento di base (Reg. (UE) 1307/2013)

I diritti all'aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base.

I diritti oggetto di trasferimento, per poter essere richiesti e pagati nella domanda unica 2015, devono essere oggetto di una "richiesta di trasferimento" perfezionata tra le parti e inoltrata entro la data di presentazione della domanda unica di pagamento 2015 (15 maggio o, se presentata tardivamente, entro il 9 giugno 2015).

Qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione delle riduzioni ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, l'agricoltore può richiedere che, prima di procedere all'applicazione delle percentuali di riduzione, ai pagamenti di base siano sottratti i costi relativi ai salari e agli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola (Quadro B, sezione II, punto 2).

9.4 Condizioni di ammissibilità

Ciascun diritto agli aiuti può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall' art. 32, paragrafi 2 e 4 del Reg. (UE) 1307/2013 e dal DM del 24 novembre 2014, n. 6513, contenente *Disposizioni riguardanti l'aiuto di base*.

Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) del Reg. CE 1307/2013, per ettaro ammissibile si intende:

1. qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole. Quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole.

L'articolo 7(4) del DM 18 novembre 2014, stabilisce che sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:

- a) non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
- b) non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
- c) consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.

oppure

2. qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico e che:
- a. non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2009/147/CE;
 - b. per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; oppure
 - c. per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

L'estensione minima aziendale in relazione alla quale l'agricoltore può presentare domanda per l'assegnazione di diritti all'aiuto è fissata in cinquemila metri quadrati ai sensi dell'art. 24, paragrafo 9 del Reg UE 1307/2013 (art. 7, comma 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513).

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi indicati.

Per la coltivazione della canapa (codice intervento 037) ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (associazione delle superfici ai titoli basati sulle superfici) si applicano le disposizioni dell'art. 9 del Reg. (UE) 639/2014 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 17, paragrafo 7 Reg. UE 809/2014 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- utilizzo delle varietà elencate nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.agea.gov.it;
- utilizzo delle varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Ai sensi dell'art. 2 del reg. UE 809/2014, qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità con l'art. 32, paragrafo 6, del Reg. UE 1307/2013 la domanda unica deve recare:

- tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);
- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, **le etichette devono essere trasmesse all'OP AGEA** entro il 30 giugno 2015.

9.4.1 Applicazione dell'art. 32, paragrafo 2, lettera a del Reg. UE 1307/2013

Per «ettaro ammissibile» ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) si intende qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida.

La superficie a bosco ceduo a rotazione rapida, in particolare, è ammissibile ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) del reg. UE 1307/2013 e dalle disposizioni applicative nazionali se:

1. è coltivata e non naturale;
2. le specie corrispondono a quelle elencate nell'allegato A al DM 9 dicembre 2009;
3. il turno di taglio è al massimo di 8 anni

Prati permanenti

Per le superfici a **prato permanente**, ai fini della corretta attivazione dei titoli in domanda, il produttore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la modalità di mantenimento delle superfici. Per queste superfici il pascolo non è obbligatorio come pratica di mantenimento. Il produttore, in alternativa, può dichiarare lo sfalcio.

Ai sensi dell'articolo 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, le **superfici agricole mantenute naturalmente** sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015 prot. n. 180, nei casi in cui le superfici soggiacciono a particolari vincoli ambientali, con una pendenza maggiore al trenta per cento, con vincoli di altimetria e ridotta produttività che non consentono, annualmente, lo sfalcio o lo svolgimento di altre operazioni colturali diverse dal pascolamento, il pascolo su tali superfici è effettuato, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.

In ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo. Le Regioni e Province autonome, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento, entro il termine previsto dall'art. 13 del DM del 26 febbraio 2015 n. 1420, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni e, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.

In assenza di provvedimenti della Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, che possono essere riferiti anche a specifiche aree, le superfici agricole mantenute naturalmente sono riferite ai prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nella seguente tabella:

Altitudine prati permanenti naturalmente mantenuti

Alpi Occidentali	2000 metri s.l.m.
Alpi Orientali	1800 metri s.l.m.
Appennini	1700 metri s.l.m.

La Regione o Provincia autonoma territorialmente competente può individuare ulteriori superfici aventi le caratteristiche di superfici naturalmente mantenute sulle quali è consentito che l'attività agricola sia svolta ad anni alterni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 18 novembre 2014, comunicando i relativi estremi catastali all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, entro il termine di cui dall'art. 13 del DM del 26 febbraio 2015 n. 1420.

Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti

Il DM 18 novembre 2014 e il DM 26 febbraio 2015 specificano alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse.

I prati permanenti possono essere sfalciati, pascolati o sottoposti a pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo (cfr. paragrafo 3, lettera T).

Qualora l'attività agricola indicata nel piano di coltivazione sia il pascolo, l'attività si ritiene correttamente svolta solo nel caso in cui gli animali siano detenuti dal richiedente stesso; tale informazione viene desunta direttamente dalla BDN (articolo 2(4) del DM 26 febbraio 2015).

Tuttavia, nel caso di zone nelle quali il pascolamento di terzi è riconosciuto come uso o consuetudine locale con provvedimento della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo, tale pratica è ritenuta ammissibile (articolo 2(5) del DM 26 febbraio 2015).

Nel caso in cui le superfici dichiarate siano:

- pascoli magri (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014) oppure
- pascoli in zone tradizionali (di cui all'articolo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014 e definite dalle Regioni o Province autonome competenti),

l'unica pratica ritenuta valida è il pascolamento di animali propri salvo nelle zone definite dalle Regioni o Province Autonome dove è uso o consuetudine il pascolamento con animali di terzi.

Nel caso in cui le superfici dichiarate siano:

- pascoli in zone tradizionali (di cui all'articolo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 639/2014 e definite dalle Regioni o Province autonome competenti),

i criteri agricoli di mantenimento delle superfici sono stabiliti nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione, ove presenti, prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale.

Nel caso di superfici naturalmente mantenute in uno stato idoneo sono ritenuti ammissibili:

- lo sfalcio;
- altre operazioni colturali volte al miglioramento del pascolo;
- il pascolamento.

Qualora si pratichi il pascolamento, tuttavia, è necessario che il richiedente sia anche il detentore degli animali salvo nelle zone definite dalle Regioni o Province Autonome dove è uso o consuetudine il pascolamento con animali di terzi.

I criteri di mantenimento delle superfici sulle quali è svolta l'attività di pascolo sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con una densità minima di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda unica.

Le Regioni e Province autonome possono specificare, con propri provvedimenti:

- un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni;
- un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno.

Il calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo si effettua considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente e, al denominatore, la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

La Regione o Provincia autonoma competente può stabilire che, oltre alle superfici a prato permanente, siano prese in considerazione, ai fini del calcolo del carico, definendone le relative modalità, anche altre superfici aziendali utilizzate per il pascolo ovvero la produzione di foraggi.

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici. Sono perciò considerate ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell'allevamento, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

Ai fini del calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo come definito all'articolo 2, commi 4 e 5 del DM 26 febbraio 2015, è dunque necessario rammentare che non tutte le tipologie di animali possono essere incluse nel calcolo, dovendo escludere quelli per cui la destinazione finale inibisce il pascolamento (produzione di carne bianca, adesione a disciplinari che vietano espressamente il pascolamento, ecc.).

9.4.2 Applicazione dell'art. 32, paragrafo 2, lettera b del Reg. UE 1307/2013

Per «ettaro ammissibile» ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. b) si intende *qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV BIS del regolamento (CE) n. 1782/2003:*

- ❖ Imboschita a norma:
 - dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
 - dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

- ❖ per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma:
 - degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
 - dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Ai sensi dell' art. 32, paragrafo 4 del Reg. UE 1307/2014 sono considerate quali ettari ammissibili solo le superfici conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

9.5 Richiesta di accesso alla riserva nazionale

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve barrare la casella nel Quadro B, sez. I/a del modello di domanda unica, denominato "Regime di pagamento di base – accesso alla Riserva nazionale".

Il produttore, per completare la richiesta di accesso alla Riserva nazionale, dovrà indicare le ulteriori informazioni di dettaglio in un'apposita dichiarazione, prevista dalla circolare Agea ACIU.2015.275 del 3 giugno 2015, che verrà resa disponibile ai produttori a cura dell'Organismo pagatore Agea.

Le condizioni e le modalità tecniche per l'accesso alle specifiche fattispecie sono contenute nel decreto MiPAAF del 26 febbraio 2015 n. 1420 e nel DM 20 marzo 2015, n. 1922 e nella citata circolare Agea ACIU.2015.275 del 3 giugno 2015. L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti. L'articolo 3(5) del DM 20 marzo 2015, n. 1922 stabilisce che si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in proprietà o in affitto l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica.

L'accesso alla riserva nazionale è consentito, a decorrere dal 2015, nei seguenti casi:

- ✓ A - Giovane agricoltore (ai sensi dell' art. 30, paragrafo 11 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'articolo 28 del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 11, comma 2 del DM 18 novembre 2014, n. 6513).
- ✓ B - Nuovo agricoltore (ai sensi dell' art. 30, paragrafo 11 lettera b) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'articolo 28(4) del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 11, comma 2 del DM 18 novembre 2014, n. 6513).
- ✓ C - Abbandono di terre (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'art. 11, comma 3, lett. b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513).
- ✓ D - compensazione di svantaggi specifici (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 11, comma 3, lett. c) del DM 18 novembre 2014, n. 6513).
- ✓ E - situazioni di difficoltà (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera c), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 31 del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 11, comma 3, lett. d) del DM 18 novembre 2014, n. 6513), applicabile a partire dalla campagna 2016.
- ✓ F - assegnazione dei diritti all'aiuto a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 11, comma 4 del DM 18 novembre 2014, n. 6513).

9.6 Altri regimi di aiuto – Aiuti accoppiati alla produzione

9.6 Other aid schemes - Aid linked to production

Il Capo 1, Titolo IV, art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, stabilisce che gli stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato a specifici settori e produzioni.

Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà. L'aiuto inoltre deve incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione.

Il sostegno accoppiato assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.

L'art. 53 dello stesso regolamento stabilisce che per finanziare il sostegno accoppiato gli stati membri possono utilizzare fino all'8% del massimale nazionale; in talune condizioni, valutate dalla Commissione, possono arrivare anche al 13%.

Il 1° agosto 2014 è stato pubblicato lo schema di Decreto Ministeriale "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013", che esplicita le scelte nazionali previste dai regolamenti.

Il Decreto Ministeriale n. 6513 il 18/11/2014 reca le Disposizioni nazionali di applicazione del Reg (UE) 1307/2013.

Relativamente al sostegno accoppiato, il DM al titola IV ha stabilito quanto segue:

- Il sostegno è concesso ai seguenti settori:
 - a) latte;
 - b) carne bovina;
 - c) ovi-caprino;
 - d) frumento duro;
 - e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);
 - f) riso;
 - g) barbabietola da zucchero;
 - h) pomodoro destinato alla trasformazione;
 - h) tomatoes for processing
 - i) olio d'oliva.
- La percentuale di massimale nazionale annuo destinata al finanziamento del sostegno accoppiato, è fissata, **all'11%**.
- Per beneficiare degli aiuti per il sostegno accoppiato l'articolo 19 del DM 6513 stabilisce che è necessario presentare la domanda "UNICA".
- Inoltre la domanda deve essere riferita ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato previsto per i settori latte, carne bovina e ovi-caprino, e ad almeno cinquemila metri quadrati (0,5 ha) per il sostegno accoppiato previsto per i settori Frumento duro, colture proteiche e proteaginose, riso, barbabietola da zucchero, pomodoro destinato alla trasformazione e olio d'oliva.
 - Furthermore, the question should be referred to at least three UBA for coupled support provided for the sectors milk, beef and sheep and goat, and at least five thousand square meters (0.5 hectares) for coupled support provided for the sectors Durum , protein crops and protein crops, rice, sugar beet, tomatoes for processing and olive oil
- Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, il sostegno accoppiato per il latte, la carne bovina e gli ovi-caprini è concesso agli animali conformi agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004.

9.6.1 Misure premi per il Settore latte (art. 20)

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori di latte per i capi appartenenti ad allevamenti iscritti, nell'anno di riferimento delle domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine ed iscritte ai controlli funzionali latte, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro D1, sez. I).

1. Per la campagna corrente, nello specifico il premio può essere richiesto per le VACCHE DA LATTE che partoriscono nell'anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente, ovvero:
 - a. di essere detentore delle vacche, per le quali richiede il premio, al momento del parto;
 - b. che i capi appartengono ad allevamenti iscritti, nell'anno di riferimento della domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine ed iscritti ai controlli funzionali latte;
 - c. che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal DPR n.437/2000;
 - d. sulla base dell'art. 20, comma 1 del DM 18/11/2014 n. 6513, art. 15 del DM 26/02/2015 n. 1420 e dell'art. 5 del DM 12/05/2015 n. 1566, appartenenti ad allevamenti che rispettino nell'anno di presentazione della domanda, almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari :
 - i. tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;

- ii. tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- iii. contenuto di proteina superiore a 3,35%.

- 2. Può inoltre essere richiesto un premio aggiuntivo per le VACCHE DA LATTE in possesso dei requisiti soprariportati e che :

- a. risultino associate per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999
- 3. Può altresì essere richiesto per la campagna corrente il premio per le BUFALÈ di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:
 - a. di essere detentore delle bufale, per le quali richiede il premio, al momento del parto;
 - b. a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica.

9.6.2 Misure premi per il Settore carne bovina (art. 21)

Possono accedere al pagamento del sostegno i detentori di vacche nutrici di razza da carne o a duplice attitudine, iscritte nell'anno di riferimento delle domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro D1, sez. II).

L'articolo 4, comma del DM 20 marzo 2015 n. 1922 precisa che l'aiuto per le vacche nutrici a duplice attitudine nell'ambito delle misure di cui all'articolo 21 commi 1, 2 e 3 del DM 18 novembre 2014 è richiedibile esclusivamente nel caso in cui il capo non sia stato sottoposto all'applicazione di controlli funzionali latte.

Per la campagna corrente, nello specifico il premio può essere richiesto per le Vacche Nutrici che partoriscono nell'anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente, ovvero :

- c. di essere detentore delle vacche, per le quali richiede il premio, al momento del parto;
- d. che i capi appartengono ad allevamenti iscritti, nell'anno di riferimento della domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine ed iscritti ai controlli funzionali latte, a partire dal momento dell'iscrizione;
- e. che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000.

Può altresì essere richiesto per la campagna corrente un premio aggiuntivo relativamente ai capi in possesso dei requisiti soprariportati appartenenti alle razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica (art. 21, comma 3 del DM 6513 del 18/11/2014) e facenti parte di allevamenti che aderiscano a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR.

Ulteriore possibilità di accedere al pagamento del settore della carne bovina è riconosciuta ai detentori di capi bovini macellati, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro D1, sez. II) e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate. In particolare, sono ammessi a premio i bovini, maschi e femmine, allevati nel rispetto delle prescrizioni anzidette per almeno 6 mesi consecutivi nelle aziende di allevamento del richiedente, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, vengono macellati in età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi.

Possono altresì essere richiesti per la campagna corrente dei premi aggiuntivi per tutti i capi macellati dotati dei requisiti soprariportati (comma 5 dell'art. 21) ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) Capi bovini macellati, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo di almeno dodici mesi prima della macellazione;
- b) Capi bovini macellati, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, e aderenti a Sistemi di Qualità Nazionale o Regionale;

- c) Capi bovini macellati, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, allevati in conformità ad un Disciplinare di Etichettatura facoltativa approvato dal Mipaaf;
- d) Capi bovini macellati, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012.

L'elenco delle razze ammissibili, per la campagna 2015, per ciascuna delle misure previste dagli articoli 20 e 21 del M 18 novembre 2014 è indicato nell'allegato I al DM 20 marzo 2015, n. 1922

9.6.3 Misure premi per il Settore ovi-caprino (art. 22)

Possono accedere al pagamento delle misure previste per il Settore degli allevatori di ovi-caprini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro D1, sez. II) e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale Zootecnica di Teramo, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

Nello specifico il premio può essere richiesto per le agnelle da rimonta identificate e registrate ai sensi del REG (CE)21/2004 appartenenti a greggi che :

- Aderiscono a piani regionali di selezione per la resistenza alle scrapie;
- Escludono la riproduzione di arieti omozigoti sensibili alle scrapie;

Ulteriore possibilità di accedere al pagamento del settore della carne ovi-caprina è riconosciuta a i detentori di capi ovi-caprini macellati, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento (Quadro D1, sez. II) e che, Capi Ovini e Caprini macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del reg. UE 115/2012 (art. 22, commi 5 e 6 del DM 6513 del 18/11/2014).

L'articolo 4, comma 7 del DM 20 marzo 2015 n. 1922 precisa che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

9.6.4 Misura premi per i Settori Frumento duro, Colture Proteiche e Proteaginose (art 23)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di queste specifiche misure nella domanda unica di pagamento indicando le apposite superfici all'interno del Quadro D, sez. I, righe da D1 a D5.

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.agea.gov.it.

Il premio per la coltivazione della **soia** è ammesso nelle seguenti Regioni: *Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli V.G., ed Emilia Romagna.*

Il premio è concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, entro i seguenti limiti di superficie dei seminativi aziendali:

- a) L'intera superficie per i primi cinque ettari;
- b) per la superficie eccedente i cinque ettari, il 10% della superficie.

Nello specifico il premio alla coltivazione di **frumento duro** è ammesso nelle seguenti Regioni:

Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Il premio alla coltivazione di **girasole, colza, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose** è ammesso nelle seguenti Regioni: Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a girasole, colza, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di girasole, colza e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai.

Il premio alla coltivazione **di leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose** è ammesso nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai.

9.6.5 Misura premi per il Settore riso (art 24)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misure nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata all'interno del Quadro D, sez. I, riga D6.

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.agea.gov.it.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

9.6.6 Misura premi per il Settore barbabietola da zucchero (art 25)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misure nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata all'interno del Quadro D, sez. I, riga D7.

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.agea.gov.it.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un industria saccarifera che dovranno essere allegati alla domanda unica.

9.6.7 Misura premi per il Settore POMODORO DA TRASFORMAZIONE (art 26)

Measuring premia sector TOMATO PROCESSING (Article 26)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misure nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata all'interno del Quadro D, sez. I, riga D8.

The farmer is obliged to carry out the application for admission to the support of this specific measures in the single application payment indicating the area concerned within the framework D, Sec. I, line D8.

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.agea.gov.it.

A farmer takes the prize should prepare a cultivation plan available in the space component of the dossier company using the proper product codes listed in the "Matrix Product / intervention" published on the website www.agea.gov.it.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg, (UE) 1308/2013.

It shall be granted per hectare of land sown and cultivated tomato in accordance with good agricultural practices and maintained under normal conditions at least until the full ripening of tomatoes and engaged in supply contracts with an industrial tomato processing including by means of a 'producer organization recognized under Regulation (EU) 1308/2013

I contratti di fornitura sono allegati alla domanda "UNICA" nel caso di produttori singoli, ovvero, nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, sono depositati a cura della medesima organizzazione, entro il 30 aprile dell'anno di domanda, presso l'organismo di coordinamento, e il produttore associato allega alla domanda "UNICA" l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione.

Supply agreements are attached to the application "ONE" in the case of individual producers, or, in the case of producers associated with a producer organization, are deposited by the same organization, by 30 April of the application, at the 'coordinating body, and the associate producer attached to the question "ONLY" the commitment of growing into being with their association.

L'articolo 5, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922 precisa che, nel caso di richiedenti associati ad una organizzazione di produttori, i contratti di cui all'articolo 26, comma 4 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 devono essere informatizzati a cura dell'Organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Article 5, paragraph 1 of Decree 20 March 2015 n. 1922 states that, in case of applicants associated with a producer organization, the contracts referred to in Article 26, paragraph 4 of the Ministerial Decree 18 November 2014 should be computerized by the Organization of producers of reference, in the manner defined organizational by the coordinating body referred to in Article 7, paragraph 4 of Regulation (EU) No. 1306/2013

9.6.8 Misura premi per il Settore Olio di oliva (art 27)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misure nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata all'interno del Quadro D, sez. I, righe da D10 a D14.

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.ague.gov.it.

Il premio è assegnato alle superfici olivicole nelle seguenti Regioni: Liguria, Puglia e Calabria.

Il premio è concesso per ettaro di superficie olivicola coltivata secondo le normali pratiche colturali (riga D 10).

E' previsto un premio aggiuntivo per le superfici con pendenza superiore al 7,5 per cento situate la Puglia e la Calabria (riga D 11).

E' infine previsto un ulteriore premio, per le superfici olivicole oggetto di specifici sistemi **di qualità**. Tale premio si applica all'intero territorio nazionale.

L'articolo 5, comma 2 del DM 20 marzo 2015 n. 1922 precisa che per "sistemi di qualità" così come previsti dall'articolo 27, comma 6, del decreto 18 novembre 2014, si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

9.6.9 Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (art 10 del DM 29 luglio 2009)

L'articolo 6 del DM 20 marzo 2015 n. 1922 precisa che qualora il rispetto degli obblighi relativi alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al capo II del decreto ministeriale 18 novembre 2014 non consenta il mantenimento dell'impegno assunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale 29 luglio 2009, tale impegno si intende comunque soddisfatto.

10 COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E REGIMI DI INTERVENTO (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO)

L'agricoltore deve richiedere ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento.

L'agricoltore può consultare la "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.agea.gov.it, contenente l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto.

L'agricoltore, una volta identificata l'occupazione del suolo indicata nel piano di coltivazione e che intende dichiarare nella domanda unica, verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa e per i quali è possibile richiedere un aiuto. L'ammissibilità della destinazione produttiva ad un intervento è rappresentata da una "X".

Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri.

L'agricoltore, prima di indicare i codici di intervento corrispondenti ai regimi di aiuto che intende richiedere, deve verificare le compatibilità secondo lo schema contenuto nell'Allegato 1 – Tabella delle "Compatibilità tra regimi di aiuto".

11 RIEPILOGO DEI REGIMI DI AIUTO **SUMMARY OF AID SCHEMES**

Di seguito la tabella dei regimi di aiuto previsti in relazione alla tipologia di occupazione del suolo:

Aiuto richiedibile		Base normativa		Specificazione dell'aiuto richiedibile		Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
026	DESTINAZIONI AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE	100	articolo 32, lett. a) 1307/2013	003	SEMINATIVO	101	seminativo TRANNE EFA TEMPORANEI	tutti i seminativi tranne quelli codificati come 114 e 102
						114	EFA temporanei (ammissibile titoli)	messa a riposo, colture azotofissatrici, margini dei campi seminabili
						102	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai seminativi (cfr. Allegato II DM 26 febbraio 2015)
				004	coltura permanente	103	coltura permanente tranne cedui	tutte le colture permanenti tranne i boschi cedui
						130	cedui - TUTTI	boschi cedui definiti dal DM 18/11/2014 e DM modificativo
						120	cedui - di cui EFA	cedui ammissibili a EFA DM 18/11/2014 e DM 26 febbraio 2015
						121	cedui - di cui non EFA	cedui non ammissibili a EFA di cui DM 18/11/2014 e DM

Aiuto richiedibile		Base normativa		Specificazione dell'aiuto richiedibile		Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
								26 febbraio 2015
						104	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti alla coltura permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti alle colture permanenti (cfr. Allegato II DM 26 febbraio 2015)
				005	prato permanente	105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107
						106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato II DM 26 febbraio 2015)
						146	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo
						149	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata

Aiuto richiedibile		Base normativa		Specificazione dell'aiuto richiedibile		Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
								regionali)
						150	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
						107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
		200	articolo 32, lett. b) 1307/2013	006	PSR	108	psr attivi, tranne rimboschimento	tutti i PSR che insistono su superfici individuate come 230-uso diverso dall'agricolo o forestale o 300-elementi del territorio stabili
						109	psr attivi: rimboschimento	Superfici rimboschite con PSR attivo, che insistono su superfici individuate come 210-superfici forestali
DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE		007				110	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è

Aiuto richiedibile	Base normativa	Specificazione dell'aiuto richiedibile	Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
				[complementare al 146]	obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo
			147	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (SENZA codice pascolo)[complementare al 107]	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
			151	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)[complementare al 149]	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
			152	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (SENZA codice pascolo)[complementare al 150]	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
			111	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 1 del reg. UE n. 640/2014)-non validi come superfici	elementi caratteristici del paesaggio non protetti da condizionalità (cfr. Allegato 1 DM 26/02/2015, n. 1420) che eccedono il 5%

Aiuto richiedibile	Base normativa	Specificazione dell'aiuto richiedibile		Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili	
					ammissibili		
				112	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE	superfici individuate come 230-uso diverso dall'agricolo o forestale o 300-elementi del territorio stabili diversi da 111 e non utilizzati come EP adiacenti alla coltura principale	
037				SUPERFICIE A CANAPA			
008	Aiuto per l'inverdimento	201	Condizioni di esenzione volontaria		115	coltivazioni biologiche	tutte le superfici agricole sottoposte a pratiche biologiche
		202	Are e di interesse ecologico - EFA	Condizioni di esenzione	116	erba o altre piante erbacee da foraggio avvicendati	erbe non permanenti, codificate con 112
					117	terreni messi a riposo (compresi tra EFA temporanei)	superfici messe a riposo di cui a 114
					118	colture di leguminose	Tutte le colture con la Famiglia Leguminosae + erbai e prati di leguminose (avvicendati e non)
					119	colture sommerse	riso
					105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107
		106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)			

Aiuto richiedibile		Base normativa	Specificazione dell'aiuto richiedibile		Suddivisione delle occupazioni del suolo	Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili	
					146	<p>superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420</p>	<p>superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo</p>
					149	<p>superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)</p>	<p>i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)</p>
					150	<p>Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)</p>	<p>i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)</p>
					107	<p>superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con</p>	<p>i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni</p>

Aiuto richiedibile		Base normativa	Specificazione dell'aiuto richiedibile	Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
					codice pascolo)	(deroghe alla durata regionali)
			Applicazione	102	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai seminativi (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)
				120	cedui - EFA	cedui ammissibili a EFA DM 18/11/2014 e DM modificativo
				111	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 1 del rer. UE n. 640/2014)-non validi come superfici ammissibili	elementi del paesaggio non protetti da condizionalità (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)
				113	Altre superfici EFA: Rimboschimento (PSR NON più attivi) E MARGINI DEI CAMPI	superfici di cui ai codici intervento 111 e 112
				114	EFA temporanei (ammissibile titoli)	messa a riposo, colture azotofissatrici, margini dei campi seminabili
				109	Rimboschimento (PSR attivi) - ammissibile ai titoli- art. 32(2), lett. b) punto ii) reg. UE 1307/2013	Superfici rimboschite con PSR attivo

Aiuto richiedibile		Base normativa	Specificazione dell'aiuto richiedibile		Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
		203	PRATI PERMANENTI SENSIBILI - SITUATI ALL'INTERNO DELLE ZONE NATURA 2000: ZPS , SIC O ZSC o INDIVIDUATI DALLE REGIONI/PATERRITORIALMENTE COMPETENTI; 134-SUPERFICIE A PRATI PERMANENTI AL DI FUORI DELLE ZONE SENSIBILI	105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107	
				106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)	
				146	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo	
				149	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata	

Aiuto richiedibile		Base normativa	Specificazione dell'aiuto richiedibile		Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
							regionali)
					150	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
					107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
		204	DIV ERS IFIC AZI ON E	Condizioni di esenzione	119	colture sommerse	riso
					105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107
					106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)

Aiuto richiedibile	Base normativa	Specificazione dell'aiuto richiedibile	Suddivisione delle occupazioni del suolo		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili	
				146	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo
				149	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
				150	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
				107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni

Aiuto richiedibile		Base normativa	Specificazione dell'aiuto richiedibile Specification of the aid can be requested	Suddivisione delle occupazioni del suolo Subdivision of land occupations		Individuazione delle tipologie di occupazione compatibili
					codice pascolo)	(deroghe alla durata regionali)
			Condizioni di esenzione e applicazione	116	erba o altre piante erbacee da foraggio avvicendati	erbe non permanenti, codificate con 112
				117	terreni messi a riposo (compresi tra EFA temporanei)	superfici messe a riposo di cui a 101
009	ART. 52 DEL REG. (UE) 1307/2013, APPLICATO DAL DM 6513 DEL 18/11/2014		art. 23(1) DM 18/11/2014, n. 6513	122	SOIA	
				123	COLTURE PROTEAGINOSE, LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE	
				124	FRUMENTO DURO	
				125	LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI	
				126	RISO	
				127	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	
				128	POMODORO DA TRASFORMAZIONE TOMATO PROCESSING	
				129	OLIVETI	

11.1 Informazioni presenti nella domanda unica **Information in the single application**

La domanda unica 2015 contiene in sintesi le seguenti informazioni relative a:

DOMANDA UNICA 2015

Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio	Operazioni del CAA	Quadro compilato da:
<u>FRONTESPIZIO</u>		Riporta l'indicazione della tipologia di domanda presentata, con l'eventuale riferimento alla domanda precedente	Indicare la finalità di presentazione	tutte le domande
<u>QUADRO A</u>	DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA E COORDINATE PER IL PAGAMENTO	La sez. 1 riporta tutti i dati di dettaglio dell'azienda richiedente il premio: titolare, rappresentante legale, ubicazione.	Precompilato.	tutte le domande
<u>QUADRO A1</u>	AGRICOLTORE IN ATTIVITA'	Riporta le dichiarazioni e gli allegati per i produttori che devono dimostrare l'attività agricola	Acquisire le informazioni previste	Produttori che devono dimostrare l'attività agricola
<u>QUADRO A2</u>	IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI DEL TRASFERIMENTO CON CLAUSOLE DEI CONTRATTI PRIVATI DI VENDITA E DI AFFITTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 21 DEL REG. UE N. 639/2014 (articolo 9 del DM 18 novembre 2014)	Riporta le dichiarazioni e gli allegati per i produttori che hanno effettuato trasferimenti con clausole dei contratti privati di vendita e affitto	Acquisire le informazioni previste	Produttori che devono richiedere l'assegnazione di titoli a seguito di trasferimento con clausole contrattuali di vendita e affitto
<u>QUADRO B</u>	RICHIESTA REGIME DI BASE	Riporta la richiesta di assegnazione e attivazione diritti e le superfici ammissibili	Precompilato.	domande con richiesta di pagamento di base
<u>QUADRO B1</u>	TRASFERIMENTO CON CLAUSOLE DEI CONTRATTI PRIVATI DI VENDITA E DI AFFITTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 21 DEL REG. UE N. 639/2014 (articolo 9 del DM 18 novembre 2014)	Riporta l'individuazione delle superfici oggetto di clausole private di vendita/affitto e gli importi trasferiti	Precompilato.	domande con richiesta di pagamento di base
<u>QUADRO B2</u>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI NEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE	Riporta le informazioni specifiche per il regime di pagamento di base	Acquisire le informazioni previste	domande con richiesta di pagamento di base e prati permanenti
<u>QUADRO B3</u>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA CANAPA da fibra		Indicare gli allegati presenti e fornire informazioni da essi desumibili	domande con indicazione di coltivazione di CANAPA da fibra
<u>QUADRO B4</u>	PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI (art. 50 del reg. (UE) N. 1307/2013, applicato dal Capo II del DM 18 novembre 2014, n. 6513)		Acquisire le informazioni previste	domande con richiesta di pagamento di base e pagamento per il regime dei giovani agricoltori
<u>QUADRO B5</u>	REGIME DI BASE - RICHIESTA ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE	Riporta le informazioni per la richiesta di accesso alla riserva nazionale	Acquisire le informazioni previste	domande con richiesta di pagamento per il regime di base e accesso alla riserva

				nazionale
<u>QUADRO B6</u>	REGIME DI BASE - RICHIESTA ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE - IDENTIFICAZIONE DELLE SUPERFICI	Riporta l'indicazione delle superfici per le quali si richiede l'assegnazione di nuovi diritti all'aiuto, per ciascuna fattispecie	Acquisire le informazioni previste	domande con richiesta di pagamento per il regime di base e accesso alla riserva nazionale
<u>QUADRO C</u>	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - DATI GENERALI	Riporta le informazioni riepilogative per l'applicazione del greening	Precompilato.	domande con richiesta di pagamento di base e obbligo di greening
<u>QUADRO C1</u>	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - DIVERSIFICAZIONE DELLE COLTURE	Riporta le informazioni per la diversificazione delle colture	Precompilato.	domande con richiesta di pagamento di base e obbligo di greening
<u>QUADRO C2</u>	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - PRATI PERMANENTI	Riporta le informazioni per i prati permanenti	Precompilato.	domande con richiesta di pagamento di base e obbligo di greening
<u>QUADRO C3</u>	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - EFA	Riporta le informazioni per le EFA	Precompilato.	domande con richiesta di pagamento di base e obbligo di greening
<u>QUADRO D</u>	DATI DI RIEPILOGO AZIENDE CHE RICHIEDONO IL SOSTEGNO ACCOPPIATO	Riporta i dati di riepilogo degli aiuti richiesti	Precompilato.	domande con richieste per il sostegno accoppiato
<u>QUADRO D1</u>	RICHIESTE PREMI SU ALLEVAMENTI	aiuti richiesti	Indicare i premi richiesti sugli allevamenti	domande con richieste per il sostegno accoppiato - bovini, ovini, latte
<u>QUADRO D2</u>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI SOSTEGNI ACCOPPIATI- superfici	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti	Indicare gli allegati presenti e fornire informazioni da essi desumibili	domande con richiesta del sostegno accoppiato su superfici
<u>QUADRO D3</u>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI SOSTEGNI ACCOPPIATI- bovini-ovini	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti	Barrare le dichiarazioni previste dagli aiuti richiesti	domande con richiesta del sostegno accoppiato bovini da carne e ovini
<u>QUADRO D4</u>	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI SOSTEGNI ACCOPPIATI - latte	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti	Barrare le dichiarazioni previste dagli aiuti richiesti	domande con richiesta del sostegno accoppiato bovini da latte
<u>QUADRO S</u>	APPEZZAMENTI RICHIESTI AL SOSTEGNO ACCOPPIATO E AL GREENING	Riporta l'indicazione degli appezzamenti del piano di coltivazione, con indicazione dei riferimenti catastali e dell'uso del suolo, e gli interventi richiesti	Associare agli appezzamenti gli interventi richiesti	domande che richiedono il sostegno accoppiato su superfici e il greening
<u>QUADRO K</u>	DICHIARAZIONI E IMPEGNI	Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente, compresa la condizionalità	Barrare le dichiarazioni previste	tutte le domande
<u>QUADRO J</u>	AGGIORNAMENTO DEL CATASTO	Quadro da presentare obbligatoriamente per il richiedente nella cui azienda siano presenti superfici	Barrare la dichiarazione prevista	tutte le domande
<u>QUADRO M</u>	ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE	Modello di riepilogo ad uso dell'operatore CAA, da inserire nel fascicolo cartaceo	Esaminare l'elenco per verificare l'adempimento di tutte le operazioni.	tutte le domande

In allegato il modello della Domanda Unica di pagamento 2015 aggiornato. Le variazioni apportate al modello riguardano i seguenti quadri della domanda:

- Quadro B.
 - o sez. II, inserita dichiarazione al punto 2 (...*richiede che, prima di procedere all'applicazione delle percentuali di riduzione, ai pagamenti di base siano sottratti i costi relativi ai salari e agli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola...*);
 - o sez. III, inserita dichiarazione esplicita sull'esenzione dell'azienda dagli impegni del greening;
- Quadro B1. Precisazione di alcuni contenuti informativi;
- Quadro C, sez. II, precisazione sulla superficie a seminativo;
- Quadro C3, riquadro I, precisazione sulla superficie a seminativo;
- Quadro D2. Inserita la sez. III per l'indicazione dei dati riferiti alla chiusura dell'impegno di avvicendamento biennale per il grano duro;
- Quadro K
 - o Integrazione sulla necessità di presentare dichiarazione IVA a partire dalla campagna 2016, per talune casistiche;
 - o Punto 2, inserita dichiarazione riferita all'elusione delle disposizioni per la degressività dei pagamenti;
- Quadro M. Adeguamento delle dichiarazioni.

Inoltre, sono stati introdotti due specifici quadri (Quadro B5 e B6) per consentire alle aziende di presentare, nell'ambito del modello della Domanda unica, la richiesta di assegnazione dei diritti a partire dalla Riserva Nazionale.

11.2 Dichiarazioni relative all'uso del suolo

A partire dalla campagna 2007, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali vengono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per l'aggiornamento del catasto.

L'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 Convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui sopra, rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento inoltrate all'organismo pagatore competente e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Quadro J allegato alla domanda) esonerano i soggetti obbligati dall'adempimento previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con la sottoscrizione i dichiaranti attestano, altresì, di essere a conoscenza dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006, qualora le informazioni richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo, non siano fornite ovvero siano rese in modo incompleto o non veritiero.

L'AGEA, sulla base degli elementi indicati nelle dichiarazioni, predispone, per ogni particella, una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record definiti dall'Agenzia del Territorio. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'AGEA trasmette a detta Agenzia, per ogni particella, le proposte di aggiornamento predisposte in base agli elementi contenuti nelle dichiarazioni rese nell'annata agraria conclusa.

L'Agenzia del Territorio provvede ad inserire i nuovi redditi oggetto delle variazioni culturali negli atti catastali, sulla base delle proposte di aggiornamento trasmesse dall'AGEA, nonché a notificarli con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'AGEA fornisce all'Agenzia del Territorio anche le informazioni relative ai fabbricati.

12 GREENING

Il Capo 3 del regolamento (UE) n. 1307/2013, articoli 43 e seguenti, definisce le condizioni per il *“Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente”* ed introduce, per le aziende destinatarie del pagamento di base, l'obbligo di applicare sui propri terreni le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente – inverdimento (Greening).

Sono considerate automaticamente adempienti le aziende biologiche.

Diversificazione colturale - art. 44 Reg. (UE) 1307/2013

Sono obbligate a diversificare le colture le aziende che hanno seminativi per più di 10 ha e non sono interamente investiti a colture sommerse.

Su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse e la coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi.

Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari e non sono interamente investiti a colture sommerse, la coltura principale non deve occupare più del 75 % della superficie e la somma delle due colture principali non deve essere superiore al 95 % di tali seminativi.

Condizioni di deroga

il vincolo della diversificazione non si applica alle aziende:

- i cui *seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;*
- la cui *superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;*
- i cui *seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi, in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente.*

il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per la campagna 2015 è disposto dalla circolare Agea prot. n. ACIU 2014 702 del 31 ottobre 2014 ed è ricompreso tra il 1 aprile e il 9 giugno della campagna di presentazione della domanda.

Prato permanente - art. 45 Reg. (UE) 1307/2013

La normativa unionale distingue i prati permanenti a seconda che siano ubicati in “zone sensibili” ad alto valore ambientale o in altre zone. La delimitazione delle zone sensibili è coincidente con le aree protette ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. Le Regioni e Province Autonome possono individuare ulteriori superfici sensibili e devono comunicarle tempestivamente ad AGEA coordinamento (art. 3, del DM 26 febbraio 2015, n. 162) per l’inserimento nelSIPA/LPIS.

La caratteristica di tali superfici deve essere resa nota, per il tramite degli Organismi pagatori, agli agricoltori.

Sui prati permanenti ubicati in zone sensibili è vietato ogni intervento di aratura o la conversione ad altri usi.

Sui prati permanenti ubicati in zone diverse da quelle sensibili, tuttavia, gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati da AGEA, secondo le modalità indicate in uno specifico provvedimento.

Il DM del 20 marzo 2015 n. 1922 all’art. 3, prevede la costituzione sul SIAN di un Registro dei pascoli permanenti, al fine di monitorare il mantenimento del rapporto tra superficie a prato permanente e superficie agricola totale. Il vincolo del mantenimento del rapporto, calcolato a successivamente alla dichiarazione 2015, è fissato a livello nazionale (DM del 18 novembre 2014 n. 6513).

Il registro viene implementato anche a partire dai dati refresh e delle banche dati grafiche e alfanumeriche presenti nel SIAN.

Sulla base del registro dei prati permanenti, ad ogni azienda è associato un vincolo legato alla superficie di prato permanente che detiene. Tale vincolo si esercita solo in caso di diminuzione oltre il 3,5% del rapporto di cui sopra (art. 45 (3) del regolamento (UE) n. 1307/2013, art. 44 regolamento (UE) n. 639/2014, art. 15(4) DM 18 novembre 2014, n. 6513), obbligando a ripristinare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari, che è vincolata fin dal primo giorno e per almeno cinque anni.

Aree di interesse ecologico (EFA) - art. 46 Reg. (UE) 1307/2013

Ai sensi dell’art. 46 del Reg. (UE) 1307/2013, *“Quando i seminativi di un’azienda coprono più di 15 ettari, l’agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1 o gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5% dei seminativi dell’azienda dichiarati dall’agricoltore a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 [...] sia costituita da aree di interesse ecologico”*.

Il vincolo ha inizio a partire dal 1° gennaio 2015. Le tipologie di superfici considerate EFA sono quelle previste all’art. 46 (2) del regolamento (UE) n. 1307/2013, di seguito elencate:

1. terreni lasciati a riposo;
2. terrazze;
3. elementi caratteristici del paesaggio, compresi quelli non inclusi nella superficie ammissibile purché siano adiacenti ai seminativi;
4. fasce tampone, comprese quelle occupate da prati permanenti purché siano distinte dalla superficie agricola adiacente;
5. ettari agroforestali;
6. fasce di ettari ammissibili lungo le foreste;
7. superfici con bosco ceduo a rotazione rapida;
8. superfici imboschite (art. 32 (2) b ii del regolamento (UE) 1307/2013);

9. superfici con colture azotofissatrici.

Ad ogni tipologia di EFA si applicano fattori di conversione e ponderazione, così come elencati dall'Allegato II del DM del 20 marzo 2014 n. 1922.

13 CONDIZIONALITÀ

Il regolamento UE 1306/2013 prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

L'art. 97, Reg. UE 1306/2013 dispone che gli agricoltori che hanno ottenuto pagamenti per l'estirpazione, la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti negli anni 2012, 2013, 2014 o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde nel 2014, sono tenuti alla presentazione di una domanda unica di pagamento, anche qualora non venisse richiesto alcuno tra i regimi di sostegno previsti dal Reg. CE 1307/2013.

L'obbligo di osservanza delle norme sulla condizionalità è disposto dal DM 23/01/2015 n. 180. L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. UE 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 95 del Reg. (UE) 1306/2013, le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori, anche attraverso mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare. Le informazioni necessarie vengono desunte dalla consistenza aziendale presente nel SIGC e dal piano di coltivazione sottoscritto ai sensi del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

Ai sensi dell'art. 94 del Reg. UE 1306/2013 *“Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali”*. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 dello stesso regolamento si applica in qualsiasi momento di un dato anno civile se le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

In relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione si rimanda a specifiche disposizioni di armonizzazione di AGEA coordinamento e alle istruzioni operative di campagna dell'Organismo Pagatore AGEA.

Le aziende ricadenti nel regime dei “piccoli produttori” restano escluse dagli obblighi della condizionalità.

13.1 Scheda di Condizionalità

Il Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda presente su SIAN, in relazione alle informazioni conosciute.

Il documento che raccoglie tali informazioni è la “scheda di condizionalità”, disponibile nel SIAN per ciascun anno civile. Questo documento è organizzato in maniera omogenea agli altri documenti di consultazione aziendale ed evidenzia, nei suoi quadri, le seguenti informazioni:

- identificativi dell’azienda e informazioni generali, relative all’anno civile. È presentato il quadro generale della condizionalità, indicati i Reg. CE di riferimento;
- impegni attivi a carico dell’azienda: criteri di gestione obbligatori CGO e buone condizioni agronomiche e ambientali BCAA, anche in relazione alle zone SIC, ZPS, ZVN che dovessero interessare la consistenza territoriale dell’azienda;
- dati aziendali sintetici sulla storia aziendale relativa ai controlli di condizionalità degli ultimi cinque anni (2010 – 2014);
- dati di dettaglio nel caso di esiti negativi (presenza di infrazioni e riduzioni).

I produttori possono stampare la scheda dal portale SIAN (www.sian.it), dopo aver presentato la domanda.

14 Requisiti per il pagamento

14.1 Limiti minimi

In applicazione dell’articolo 4 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, non sono corrisposti pagamenti, per le domande di aiuto, se l’ammontare è inferiore a euro 250, al lordo di eventuali riduzioni e sanzioni ai sensi dell’art. 63 del Reg. UE 1306/2013.

14.2 Riduzione dei pagamenti

In applicazione dell’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, l’importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile è ridotto del 50% per la parte dell’importo eccedente 150.000 euro del Pagamento di Base. Qualora l’importo così ridotto superi i 500.000 euro, la parte eccedente i 500.000 euro del Pagamento di Base è ridotta del 100%. Prima di procedere all’applicazione di dette percentuali di riduzione, ai pagamenti di base eccedenti gli importi sopra detti sono sottratti i costi relativi ai salari e agli stipendi legati all’esercizio di un’attività agricola effettivamente pagati e dichiarati dall’agricoltore nell’anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, i contributi previdenziali e assistenziali pagati dall’imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari. In mancanza di dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall’agricoltore nell’anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni esposte, si applica la clausola di elusione di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (articolo 5 del DM 18 novembre 2014, n. 6513).

14.3 Certificato antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 159/2011, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 150.000 Euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea informativa antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura). L'interessato deve compilare il modello di dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, sottoscriverlo e consegnarlo all'Organismo Pagatore competente secondo le modalità da questo indicate.

**La dichiarazione sottoscritta, scansionata e accompagnata dal documento di identità, deve essere inviata, tramite la propria PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica:
*protocollo@pec.agea.gov.it.***

In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

14.4 Modalità di Pagamento

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni: *"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati."* Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali. Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso,

anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

15 Attività delegate - Check-list di controllo

Il Regolamento (UE) n. 907/2014 prevede che talune attività possano essere delegate dall'Organismo Pagatore ad altri soggetti. L'Organismo Pagatore Agea ha delegato ai Centri di Assistenza agricola (CAA) la costituzione, l'aggiornamento e la tenuta del fascicolo aziendale, nonché la raccolta delle domande uniche di pagamento.

Nel modello della domanda il quadro M contiene la check-list che dettaglia la documentazione e le attività svolte per la predisposizione della domanda unica di pagamento. In questo modello sono tenuti alla sottoscrizione delle dichiarazioni l'operatore ed il responsabile di sede dell'ufficio del CAA, ovvero il responsabile di livello superiore.

16 Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003)

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
---------------------------------	---

Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 e CE 259/2008, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.</p>
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it</p>
Responsabili del trattamento	<p>I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A. , la Soc. SIN S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.</p>
Diritti dell'interessato	<p>L'articolo 7 del Codice riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;

2. ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali,
 - b) delle finalità e modalità del trattamento,
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici,
 - d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato,
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati;
3. ottenerne:
 - a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati,
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. opporsi:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica e l'integrazione, rivolgendosi al Titolare del trattamento mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando : Rif.Privacy.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agea, con sede in via Palestro n. 81, 00185 Roma; l'elenco dei responsabili è disponibile presso la sede dell'Agenzia. Per l'esercizio dei diritti degli interessati, attesa la procedura indicata al precedente punto e) l'indirizzo di posta elettronica è il seguente privacy@agea.gov.it

17 Pubblicazione dei pagamenti

L'art. 11 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

18 RINVIO

La disciplina dei criteri di controllo degli aiuti e modalità di riesame, comunicazione esiti dell'istruttoria del procedimento amministrativo, consultazione stato avanzamento procedimento amministrativo, termine di conclusione del procedimento è demandata ad appositi, successivi provvedimenti generali che l'Organismo Pagatore AGEA emanerà.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico dell'OP

(Dott. Maurizio Salvi)

19 Modello di Domanda unica di pagamento 2015

CONTRATTO QUADRO AREA NORD ITALIA
POMODORO DA INDUSTRIA
RACCOLTO 2014

FRAMEWORK CONTRACT AGREEMENT AREA NORTH ITALY TOMATO HARVEST CROP 2014

TRA

BETWEEN

LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI RICONOCIUTE:

RECOGNISED PRODUCER ORGANISATIONS

A.F.E. Associazione Frutticoltori Estense – Soc. Coop. a r.l., AINPO società agricola cooperativa, APO CONERPO società cooperativa agricola, APOFRUIT ITALIA soc. coop. agricola, APOL Industriale Società cooperativa agricola, ASIPO società agricola cooperativa, ASPORT – associazione produttori ortofrutticoli scarl, C.I.C.O. società cooperativa agricola, MINGUZZI s.p.a. Consortile, O.P. Ferrara s.r.l. – Società Consortile a responsabilità limitata, PEMPACORER Società Consortile agricola a r.l., POA Produttori Ortofrutticoli Associati S.c.a,

da un lato

E

AIIPA – ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIE PRODOTTI ALIMENTARI

con sede in Milano, Corso di Porta Nuova n. 34, in persona del Presidente del Gruppo “Derivati del Pomodoro” AIIPA Francesco Mutti (di seguito “AIIPA”), in rappresentanza di quelle industrie di trasformazione del pomodoro ad essa aderenti, cui al seguente elenco:

AIIPA - ASSOCIATION OF ITALIAN FOOD INDUSTRIES

based in Milan, Corso di Porta Nuova n. 34, in the person of the President of the Group "derivatives Tomato" AIIPA Francesco Mutti (hereinafter "AIIPA"), in representing the industries of processing tomatoes to its members, referred to in the following list

CARLO MANZELLA & C SAS, COLUMBUS SRL, E & O VON FELTEN SPA,
FERRARA FOOD SPA, GRECI INDUSTRIA ALIMENTARE SpA, GRUPPO FINI SPA,
HANS ZIPPERLE SPA, ITALFRUTTA SRL, LA CESENATE CONSERVE

ALIMENTARI SPA, LE DUE VALLI SRL, MENU' SRL, MUTTI SPA, QUARGENTAN SPA, RODOLFI MANSUETO SPA, SOLANA SPA, SUNCAN S.p.A., TOMATO FARM S.A. a R.L., operanti nelle Regioni: Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano;

UNIONALIMENTARI CONFAPINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA

UNIONALIMENTARI CONFAPI INDUSTRY Emilia-Romagna

con sede in Piacenza, via del Commercio 65/A, in persona del Presidente Cristian Camisa (di seguito "CONFAPI"),

in rappresentanza di quelle industrie di trasformazione del pomodoro ad essa aderenti:

STERILTOM s.r.l., EMILIANA CONSERVE Soc. Coop. Agricola S.p.A;

based in Piacenza, Via del Commercio 65 / A, in the person of President Cristian Camisa (hereinafter "CONFAPI"),
representing the industries of processing tomatoes to it
members:
Steriltom LTD, EMILIANA CONSERVE Soc. Coop. Agricultural S.p.A.;

dall'altro lato

VISTO IL

– Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

–

VISTO IL [Seen The]

- Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organization of product markets agricultural and repealing Regulations (EEC) No. 922/72, (EEC) No. 234/79, (EC) No. 1037/2001 and (EC) No. No 1234/2007;

PREMESSO CHE

– Gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 102 prevedono che le Organizzazioni di Produttori e le Organizzazioni di Imprese di Trasformazione, distribuzione e commercializzazione possano sottoscrivere contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;

–

PREMESSO CHE [Given That]

Articles. 10 and 11 of Legislative Decree no. 27 May 2005 n. 102 provide that Producers Organizations and Organizations of Companies Processing, distribution and marketing may sign framework contracts to one or more agricultural products with for object the production, processing, marketing, distribution of products, as well as the criteria and conditions that the Parties undertake to respect;

– Quanto stabilito dal Contratto Quadro costituisce parte integrante dei singoli contratti di fornitura del pomodoro da industria sottoscritti dalle industrie associate ad AIIPA, CONFAPI e dalle O.P. firmatarie del presente Contratto;

The provisions of the Framework Agreement is an integral part of individual contracts for the supply of industrial tomatoes signed by

industries associated with AIIPA, CONFAPI and the OP signed this Contract

- Le parti firmatarie del presente Contratto dichiarano di ispirarsi ai principi della norma SA 8000 sulla Responsabilità sociale delle imprese. Questo per la necessaria coerenza tra l'azione per la diffusione sul mercato di prodotti di qualità e l'impegno per la sicurezza alimentare, il rispetto dell'ambiente, la garanzia della sicurezza e salute sul lavoro, i diritti dei lavoratori;
- Quanto stipulato nel presente Contratto Quadro si applica anche ai contratti di fornitura stipulati fra le OP e le imprese di trasformazione Cooperativa o fra le OP di Autotrasformazione e le imprese di trasformazione. Le OP di Autotrasformazione e le imprese di trasformazione Cooperativa sottoscrivono il presente Contratto Quadro per presa d'atto;

As stipulated in this Framework Agreement shall also apply to supply contracts concluded between POs and the processing companies or between the Cooperative OP of self-transformation and processing enterprises. POs of self-transformation and processing enterprises Cooperative sign this Agreement for acknowledgment

- L'Organizzazione Interprofessionale "Distretto del Pomodoro da Industria - Nord Italia", di seguito denominato "O.I.", che associa la quasi totalità delle Organizzazioni di Produttori e delle imprese di trasformazione

The Interprofessional Organization "District of Processing Tomato - Northern Italy", hereinafter referred to as "OI", which combines almost all producer organizations and processing firms

firmatarie del presente Contratto Quadro, ha definito le Regole Condivise per i rapporti di filiera ed è il soggetto incaricato dalle parti per lo svolgimento di alcune specifiche attività di coordinamento e controllo, esplicitamente di seguito previste. L'O.I. sottoscrive il presente Contratto Quadro per presa d'atto;

signatories to this Framework Agreement, set out the rules for Shared supply chain relationships and is the person appointed by the parties to carry out some specific activities of coordination and control, explicitly stipulated herein. The O.I. entering into this Agreement for acknowledgment;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Finalità

Con il presente Contratto le parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e qualificazione della produzione del pomodoro da industria e dei suoi derivati in funzione di obiettivi di mercato.

Vengono individuati, pertanto, i seguenti obiettivi primari:

A – ORIENTAMENTO DELL'OFFERTA ALLA DOMANDA

– **ORIENTATION from supply to demand**

Le parti si impegnano a mettere a disposizione informazioni utili per una migliore comprensione dell'evoluzione degli andamenti di mercato (in termini quali/quantitativi), e in particolare comunicando dati utili ai fini di analisi economiche, indagini di mercato ed elaborazioni statistiche a cura dell'O.I., che garantisce una diffusione paritetica delle informazioni fra le parti e in forma aggregata nel rispetto della riservatezza del dato della singola impresa.

Al fine di salvaguardare la redditività dei produttori agricoli, per ottimizzare i costi di produzione e per meglio equilibrare le condizioni di mercato, le parti si impegnano affinché sia garantita una corretta pianificazione degli investimenti colturali da destinare alla trasformazione ed il regolare approvvigionamento del prodotto, in sintonia con gli obiettivi individuati, tenendo come base le rese medie

pluriennali delle zone di produzione e comunque con una resa media per O.P. non inferiore a 70 t/ha, con l'eccezione di produzioni particolari (biologico e pomodorini).

Al fine di incentivare il controllo delle produzioni della filiera, viene riconosciuto alle O.P., e di conseguenza ai produttori conferenti, un premio di 1,00 €/t + iva sul peso netto a pagamento, qualora il quantitativo consegnato dalle O.P. associate al momento della stipula del presente contratto all'O.I. , non superi 2.400.000 t nella campagna 2014. Il dato verrà rilevato e comunicato dall'O.I.. Il premio, se dovuto, verrà liquidato entro il 31/12/2014.

In order to encourage the production control of the supply chain, is recognized POs, and thus contributing to the producers, a premium of 1.00 € / t + VAT paid on the net weight, if the quantity delivered by POs associated with the time of entering into this contract the IB , Does not exceed 2,400,000 t in 2014. The country data will be detected and communicated dall'OI. The prize, if due, will be paid by 31/12/2014.

E' prevista l'erogazione, da parte delle industrie interessate a programmare la coltivazione di pomodoro tardivo, di un premio progressivamente crescente ai soli produttori interessati, su tutto il pomodoro consegnato a far data dal 18/09/2014 in presenza di un normale inizio e regolare andamento della campagna di trasformazione, fermo restando la regolare continuità di consegna.

It 'expected delivery by the industries concerned to plan the cultivation of tomato late, a progressively increasing prize only to the producers concerned, on the whole tomato delivered as of 09.18.2014 in the presence of a normal start and regular performance of the processing year, subject to the smooth continuity of delivery.

B – GARANZIA DELLA SICUREZZA DI APPROVVIGIONAMENTO GUARANTEE SECURITY OF SUPPLY

Sulla base degli obiettivi stabiliti dal presente contratto ed al fine di garantire il puntuale approvvigionamento dei quantitativi di prodotto contrattato, le parti firmatarie dei singoli contratti si impegnano a concordare preventivamente le quantità e le modalità di consegna della materia prima (calendari di ritiro, frequenza, orari, ecc.). Le imprese di trasformazione si impegnano ad assegnare quote giornaliere di ritiro alle singole OP in misura proporzionale ai quantitativi definiti nei singoli contratti, fatte salve le fasi di avviamento e di chiusura dello stabilimento che terranno conto dell'effettiva disponibilità di prodotto da parte delle singole OP.

Based on the objectives set out in this agreement and in order to ensure the timely

supply of the quantities of product contracted, the parties to the individual contract undertake to agree in advance the amount and method of delivery of the raw material (calendars withdrawal, frequency, times, etc.). Processing enterprises undertake to allocate allowances to individual daily withdrawal OP in proportion to the quantities defined in the individual contracts, subject to the start-up and closure of the plant which will take account of the actual availability of the product by individual OP .

C – ARMONIZZAZIONE DEI PROTOCOLLI DI FORNITURA

Al fine di contenere il più possibile i costi di produzione del pomodoro nel rispetto dei disciplinari di produzione e di fornitura, le parti si impegnano ad armonizzare le modalità di produzione e di controllo della materia prima, della sua qualità e salubrità.

Le parti si impegnano a fornire e ad accettare il prodotto ottenuto sulla base degli allegati 1, 2 e 3 del presente Contratto Quadro.

C - HARMONIZATION OF PROTOCOLS FOR SUPPLY

In order to limit as much as possible the costs of production of the tomato in compliance with the specifications of production and supply, the parties undertake to harmonize the methods of production and control of the raw material, the its quality and safety.

The Parties undertake to provide and to accept the product obtained on the basis of Annexes 1, 2 and 3 of this Framework Agreement

D – MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEFINIZIONE DI STANDARD

Il prodotto dovrà rispettare le norme stabilite nell'allegato 3 del presente

Contratto, relativo ai criteri di accettazione della materia prima nonché le norme previste nei Disciplinari di Produzione Integrata approvati dalle Regioni competenti per zona di produzione, armonizzati secondo le proposte dell'O.I. e conformi alle linee guida nazionali di "Produzione integrata". Potranno inoltre essere applicati criteri migliorativi nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata sopracitati. In particolare si deve prevedere l'allungamento a 28 giorni dell'intervallo di tempo fra l'ultimo trattamento e la raccolta, per i formulati contenenti ditiocarbammati.

Le parti si impegnano ad avviare alla trasformazione industriale ed a commercializzare pomodoro italiano rispondente ai criteri di tracciabilità previsti dal Reg.(CE) 178/2002 e, a garanzia del consumatore, ad utilizzare pomodoro esente da OGM, in conformità ai Regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003, coltivato con criteri rispettosi dell'ambiente, al fine di valorizzare le produzioni nazionali di qualità.

Le O.P. si impegnano a mettere a disposizione delle industrie di trasformazione la documentazione prevista dai disciplinari medesimi; ad applicare sistemi di rintracciabilità secondo il Reg.(CE) n. 178/2002, nonché a produrre la documentazione comprovante che il pomodoro fresco avviato alla trasformazione non derivi da produzioni geneticamente modificate; a consentire verifiche ispettive e campionamenti, presso le aziende fornitrici, alle persone incaricate dal trasformatore accompagnate dai tecnici delle O.P.; a consentire, nel caso che l'O.P. non sia certificata ISO 22005 o Global GAP, una verifica ispettiva nei mesi di giugno/luglio su un numero di aziende pari alla radice quadrata del numero di aziende agricole fornitrici; a fornire all'industria, su richiesta, copia delle schede di produzione integrata tenute dalle singole aziende agricole fornitrici e, entro e non oltre il 30/11/2014, copia delle analisi effettuate sulla materia prima.

E - ADATTAMENTO DELLA PRODUZIONE ALL'EVOLUZIONE DEL MERCATO **ADJUSTMENT OF PRODUCTION TO THE EVOLUTION OF THE MARKET**

Le parti si impegnano a valutare l'attivazione, tramite l'O.I., di progetti orientati a verificare nuove formule di valorizzazione commerciale del prodotto, anche attraverso attività di ricerca, di innovazione tecnologica, di sperimentazione, di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, comunque orientate ad incrementare il valore aggiunto del prodotto finale.

F – GESTIONE STATISTICA DEI DATI

Allo scopo di rendere fruibili i dati economici e commerciali per gli operatori del settore, le parti concordano di realizzare il monitoraggio dell'andamento della campagna di trasformazione attraverso la comunicazione dei dati utili all'O.I. come concordato e definito nelle Regole Condivise, con particolare riferimento alle superfici destinate alla coltivazione del pomodoro da industria, alle quantità e caratteristiche qualitative della materia prima consegnata, alle tipologie e quantità dei prodotti finiti ottenuti, ai fini della elaborazione statistica ad opera del O.I. . L'O.I. opera garantendo la diffusione delle informazioni in modo paritetico fra le parti e in forma aggregata, nel rispetto della riservatezza dei dati della singola impresa, così come stabilito dal Regolamento sulla raccolta, la gestione, l'accesso e la diffusione dei dati approvato dall'Assemblea dell'O.I. .

Art. 2

Campo di applicazione

I firmatari del presente Contratto si impegnano ad adottarne il contenuto per la stipula di tutti i contratti di fornitura che andranno a stipulare nella campagna 2014.

Art. 3

Durata

Il presente Contratto avrà durata fino al 31 dicembre 2014, salvo proroga ed eventuali integrazioni e/o modifiche, da definire di comune accordo tra le parti. Nei tre mesi antecedenti la predetta scadenza e su richiesta di una di esse, le parti potranno incontrarsi per esaminare i risultati dell'iniziativa e concordare modalità, condizioni e termini di un eventuale rinnovo.

Art. 4

Obblighi del Trasformatore

Obligations of the transformer

Fermi restando gli obblighi stabiliti dagli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 102/05, ai

sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 cod. civ. nonché il rispetto dell'Allegato 4 "Estratto del documento Regole Condivise dell'O.I.", la violazione delle obbligazioni stabilite nel presente Contratto, e nel consequenziale Contratto di fornitura, costituisce inadempimento grave. Si fanno comunque salvi i comprovati casi di forza maggiore di cui al successivo art. 6.

Without prejudice to the obligations imposed in Articles 12 and 13 of Legislative Decree. N. 102/05, the

meaning and for the purposes of articles. 1453 and 1455 cod. civ. and compliance with Annex 4 "Summary of the document Shared Rules of OI", the violation of the obligations set out in this Agreement, and the consequential supply contract, constitutes a material breach. They do anyway except in proven cases of force majeure referred to in art. 6.

In caso di cessione dell'azienda di una delle parti che ha sottoscritto il contratto di fornitura o di acquisto in esecuzione del presente Contratto Quadro, il cedente è tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole e a garantirne l'esecuzione. In caso di violazione, l'inadempiente è obbligato al risarcimento dei danni da liquidarsi, in mancanza di esatta determinazione, con valutazione equitativa. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.

In case of sale of the company to one of the parties that signed the contract for the supply or purchase pursuant to this Framework Agreement, the transferor is required to declare the act of sale, the existence of such an agreement and the transferee must engage to comply with its provisions and their enforcement. In case of violation, the defaulting party is obliged to pay damages to be paid, in the absence of exact determination, with equitable evaluation. Those obligations shall weigh, in the case of sale of the company, jointly and severally on the transferee and the transferor

Art. 5

Obblighi del Produttore

Fermi restando gli obblighi stabiliti dagli articoli 12 e 13 del già citato D.Lgs. n. 102/05, le O.P. che contrattano il pomodoro con le industrie di trasformazione sono obbligate a consegnare il prodotto nel rispetto degli adempimenti e dei

capitolati previsti nel contratto di fornitura e nel rispetto dell'Allegato 4 "Estratto del documento Regole Condivise dell'O.I.". Si fanno comunque salvi i comprovati casi di forza maggiore di cui al successivo art. 6.

Art.

Obblighi del Produttore [Obligations of the Manufacturer]

Without prejudice to the obligations laid down in Articles 12 and 13 of the aforementioned Legislative Decree. N.102/05, the O.P. who contract with the tomato processing industries They are obliged to deliver the product in compliance with the obligations and specifications laid down in the supply contract and in accordance with Annex 4 "Extract Document Rules Shared dell'O.I. ". They are still subject to the proven cases of force majeure referred to in art. 6

Art. 6

Riconoscimento delle cause di forza maggiore

Le parti firmatarie possono individuare, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore, che potranno giustificare un mancato rispetto, totale o parziale, delle obbligazioni reciprocamente assunte con il contratto di fornitura:

- eventi climatici gravi, quali gelo, alluvione, grandine;
- scioperi;
- eventi socio-politici;
- causa morte o invalidità grave.

Le cause di forza maggiore devono essere comunicate per iscritto alla

controparte, entro 48 ore dal loro verificarsi.

Art. 7

Criteri per la valutazione del prodotto e variazioni di prezzo

I criteri di valutazione del pomodoro e le relative variazioni di prezzo sono dettagliati nell'allegato 3.

Possono essere concordate ulteriori variazioni in aumento (premierità) rispetto al prezzo come sopra determinato, in ragione di particolari modalità produttive e/o per specifici aspetti qualitativi in grado di differenziare il prodotto finito.

Art. 8

Contrattazione

I contratti tipo di fornitura relativi alla campagna 2014, redatti secondo il modello di cui all'allegato 5, sono stipulati e consegnati in ottemperanza dell'Allegato 4 "Estratto del documento Regole Condivise dell'O.I.". Un originale del contratto di fornitura rimane all'O.P. interessata, un altro originale al trasformatore ed un terzo originale sarà depositato presso la sede del O.I. a cura delle O.P., se associata all'O.I. o a cura del trasformatore nel caso in cui l'O.P. non sia associata all'O.I.. Copia del contratto sarà inviata all'AIIPA o alla CONFAPI a cura del trasformatore associato.

L'O.I. verificherà la congruità della contrattazione delle OP (corretto rapporto tra superfici effettive impegnate e quantità vendute) e, su richiesta di una OP venditrice, la congruità della capacità di trasformazione di una industria, rispetto alle quantità previste nei contratti di acquisto stipulati, prendendo a riferimento dati medi pluriennali per le rese ad ettaro e dati storici di capacità di trasformazione, ed eventuali accrescimenti della capacità produttiva a fronte di investimenti effettuati.

Art. 8

Contrattazione [Bargaining]

The contracts of supply relative to the campaign in 2014, based on the template Annex 5, shall be awarded and delivered in accordance with Annex 4 "Extract from the document Shared Rules of OI". An original of the contract supply remains all'O.P. interested, another original to the transformer and a third original will be deposited at the headquarters of the OR by the O.P., if associated all'O.I. or care of the transformer in case the OP It is not associated the IB. A copy of the contract will be sent all'AIIPA or CONFAPI by the associated transformer.

The O.I. verify the appropriateness of the bargaining POs (correct ratio areas actually committed and quantities sold) and, at the request of a PO seller, the fairness of the processing capacity of an industry, compared those laid down in the contracts of sale entered into, with reference multi-year averages for yields per hectare and historical data capacity transformation, and any accretions of productive capacity in the face of investments.

Art. 9

Modalità di pagamento della materia prima
Method of payment of the raw material

I pagamenti della materia prima saranno effettuati a favore delle O.P. a mezzo bonifico bancario o tramite fattorizzazione pro-soluto.

Payments will be made to the raw material for POs by bank transfer or through non-recourse factoring

Art. 10 Contributi

Le parti possono prevedere, di comune accordo, la corresponsione di contributi per eventuali attività di controllo di cui all'articolo 1 lettera E, svolte e coordinate dall'O.I., secondo le finalità del presente Contratto, fissandone l'entità e le modalità di corresponsione.

In tal caso, i costi per le attività di cui al presente articolo, al netto di eventuali contributi provenienti da soggetti terzi, compresi enti pubblici, verranno ripartiti di comune accordo tra le parti.

Art. 11 Sanzioni ed indennizzi Penalties and compensation

Le parti concordano che il contratto di fornitura si considera rispettato se non perviene una comunicazione scritta da uno dei contraenti; la contestazione deve verificarsi "durante il periodo di consegna e lavorazione" prevista in ciascun singolo contratto e non oltre 10 giorni dal termine dei ritiri.

Nei contratti di fornitura tra O.P. ed industrie di trasformazione si prevedono, a carico delle parti contraenti, le seguenti sanzioni o indennità per le inadempienze:

The parties agree that the supply contract is deemed to comply if it does not receive a written notice by either party; the opposition has to occur "during the period of delivery and processing" planned in each individual contract and no later than 10 days from the date of withdrawal.

In delivery contracts between O.P. and processing industries are expected, out of the contracting parties, the following sanctions or compensation for breach

- Termini di pagamento

Per il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del Trasformatore è prevista la corresponsione di un interesse per il periodo di mora, calcolato in base all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. N. 231/2002;

- Obbligo di consegnare i quantitativi di materia prima contrattati

Per il mancato rispetto dell'obbligo di consegna, da parte del Produttore è prevista una penale, salvo i casi di forza maggiore, non inferiore a quella stipulata col medesimo contraente nel 2013;

- Obbligo di accettare i quantitativi di materia prima contrattati

Per mancato rispetto dell'obbligo di accettazione dei quantitativi contrattuali è prevista una penale, salvo i casi di forza maggiore, non inferiore a quella stipulata col medesimo contraente nel 2013.

Per reciprocità, in ogni contratto di fornitura le penali previste in caso di inadempienza di una parte devono essere le medesime previste in caso di inadempienza della controparte.

In caso di non accordo tra le parti sul riconoscimento delle indennità si attueranno le procedure previste all'art.14 del presente Contratto Quadro.

Art. 12
Modifiche e/o integrazioni

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto dovranno essere concordate e approvate per iscritto.

Art. 13
Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- all'O.I.;
- agli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- alle società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle parti altri servizi collaterali;
- ai consulenti legali, tributari e finanziari delle parti.

Le parti hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 14
Risoluzione delle controversie nell'attuazione dei contratti di fornitura

Le parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dei contratti di fornitura stipulati in attuazione del presente Contratto Quadro, mediante arbitrato irrituale che verrà affidato ad un collegio di tre soggetti, dei quali due di nomina di ciascuna delle due parti ed uno, con funzione di Presidente, di nomina di parte terza.

Nel caso che una delle due parti firmatarie rilevi una violazione del contratto di fornitura dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte entro 10 giorni dal

termine dei ritiri.

Le due parti hanno un mese a disposizione dalla data di tale comunicazione per risolvere in modo amichevole la controversia. Terminato tale periodo una delle due parti potrà chiedere l'intervento del Collegio Arbitrale.

La nomina del Presidente del Collegio Arbitrale è rimessa al Presidente del Camera di Commercio della località dove è stato stipulato il contratto, il quale vi provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Qualora una delle due parti non provveda a nominare il proprio Arbitro, il Presidente provvederà d'ufficio a tale nomina.

Ove il Presidente del Camera di Commercio non provveda, la nomina del Collegio Arbitrale sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Parma o ad una persona dallo stesso delegata.

Per tutte le controversie devolute al suo giudizio il Collegio Arbitrale deciderà sulla base di quanto previsto all'art.11 del presente Contratto Quadro e, in ogni caso, secondo legge o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

Per ogni singola controversia si provvederà, dapprima, all'esperimento di un tentativo di bonaria composizione e, ove questo fallisca, si farà luogo, con la partecipazione del Collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, nonché il termine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio e le norme procedurali dettate per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

La decisione sarà presa dal Collegio Arbitrale a maggioranza.

Le parti si impegnano a mettere a disposizione del Collegio Arbitrale tutti i dati che esso tale Organismo ritenga necessari ai fini della risoluzione della controversia.

Le parti si impegnano altresì ad autorizzare l'eventuale asseveramento di taluni dati da parte dell'O.I. qualora il Collegio Arbitrale lo ritenesse necessario.

Per le eventuali controversie di carattere giudiziario, il Foro competente è quello del luogo dove si firma il contratto di fornitura.

Art. 15

Allegati

I seguenti documenti:

Allegato 1 – “Disciplinare per la valutazione della qualità del pomodoro destinato alla trasformazione industriale e relative procedure di controllo e prelievo campioni”;

Allegato 2 – “Direttive tecniche per la gestione della raccolta, del trasporto e della consegna del pomodoro”;

Allegato 3 – “Criteri per la valutazione qualitativa del pomodoro conferito con relativa differenziazione del prezzo in funzione dei parametri qualitativi”;

Allegato 4 – “Estratto del documento Regole Condivise dell’O.I. Distretto del Pomodoro da Industria – Nord Italia”;

Annex 4 – "Summary of the document Shared Rules of OI District of Processing Tomato – North Italy"

Allegato 5 – “Modello di Contratto Tipo di fornitura (ai sensi del D.lgs 102/05)”;

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, sì da costituirne un unico inscindibile contesto, con tutte le pattuizioni del presente atto.

Parma,

Letto, confermato e sottoscritto:

AllIPA Gruppo “Derivati del Pomodoro”

Nome, Cognome

Firma

CONFAPINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA

Nome, Cognome

Firma

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

A.F.E. Associazione Frutticoltori Estense – Soc. Coop. a r.l.

Nome, Cognome

Firma

AINPO società agricola cooperativa

Nome, Cognome

Firma

APO CONERPO società cooperativa agricola

Nome, Cognome

Firma

APOFRUIT ITALIA soc. coop. Agricola

Nome, Cognome

Firma

APOL Industriale Società cooperativa agricola

Nome, Cognome

Firma

ASIPO società agricola cooperativa

Nome, Cognome

Firma

ASPORT – associazione produttori ortofrutticoli scarl

Nome, Cognome

Firma

C.I.C.O. società cooperativa agricola

Nome, Cognome

Firma

MINGUZZI s.p.a. Consortile

Nome, Cognome

Firma

O.P. Ferrara s.r.l. – Società Consortile a responsabilità limitata

Nome, Cognome

Firma

PEMPACORER Società Consortile agricola a r.l.

Nome, Cognome

Firma

POA Produttori Ortofrutticoli Associati S.c.a,

Nome, Cognome

Firma

Per presa d'atto per la sola materia prima acquistata in fornitura

Organizzazioni di Produttori di Autotrasformazione e Imprese di Trasformazione
Cooperativa

Nome, Cognome

Firma

Nome, Cognome

Firma

Nome, Cognome

Firma

Nome, Cognome

Firma

Nome, Cognome

Firma

Nome, Cognome

Firma

Per presa d'atto

Organizzazione Interprofessionale "Distretto del Pomodoro da Industria - Nord Italia",

Nome, Cognome

Firma

ALLEGATO N. 1

DISCIPLINARE PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEL POMODORO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE E RELATIVE PROCEDURE DI CONTROLLO E PRELEVAMENTO CAMPIONI.

ATTACHMENT 1

SPECIFICATION FOR ASSESSMENT OF QUALITY 'TOMATO FOR INDUSTRIAL TRANSFORMATION AND THEIR CONTROL PROCEDURES AND COLLECTION OF SAMPLES

SISTEMA DI CONTROLLO

Con lo scopo di ottenere la maggiore omogeneità possibile nella valutazione qualitativa tra i diversi stabilimenti, le parti si impegnano a studiare e costituire un Organismo Terzo di Valutazione che possa operare in completa autonomia dalle parti.

Gli stabilimenti che non utilizzeranno il costituendo Organismo Terzo di Valutazione, opereranno con centri di qualità paritetici composti da un rappresentante delle OP e da uno dell'industria, e saranno assoggettati ad un rafforzato monitoraggio da parte del Gruppo di Controllo dell'O.I., di cui ai punti seguenti.

In entrambi i casi, la valutazione qualitativa sarà effettuata utilizzando la strumentazione presente presso il centro di controllo qualità delle imprese di trasformazione.

Gli stabilimenti dovranno essere dotati di rifrattometro elettronico, per la rilevazione del grado Brix del pomodoro, a lettura automatica con due decimali dopo la virgola. Tali strumenti saranno controllati ad ogni cambio di turno del personale.

Gli operatori del centro di controllo qualità opereranno in piena autonomia secondo manuali tecnico operativi concordati dalle parti.

Le OP ed il Gruppo di Controllo dell'O.I, potranno in ogni momento controllare la taratura dei rifrattometri presso i centri di controllo qualità di tutte le imprese di trasformazione. I controlli della taratura del rifrattometro potranno anche essere in contraddittorio con l'Industria ed eventuali difformità, se ripetute, saranno comunicate al Gruppo di Controllo dell'O.I. .

Al fine di uniformare la valutazione sui parametri qualitativi, da parte dei soggetti che costituiscono i centri di qualità dell' Organismo Terzo di Valutazione o paritetici, le parti si impegnano ad attivare un percorso formativo congiunto presso la SSICA di Parma.

Allo scopo di creare un sistema di valutazione qualità standardizzato ed efficiente si rende necessario procedere ad una classificazione delle imprese di trasformazione in funzione del volume di pomodoro trasformato secondo lo schema che segue:

1. Stabilimenti con volume di prodotto trasformato oltre 80.000 t;
 2. Stabilimenti con volume di prodotto trasformato da 25.000 a 80.000 t;
-

3. Stabilimenti con volume di prodotto trasformato fino a 25.000 t.

Gli stabilimenti riconducibili alla tipologia 1: devono essere dotati di adeguata e idonea attrezzatura per la realizzazione di un campione rappresentativo del carico (almeno 10 kg), sul quale determinare i dati reali delle voci dei punti da 1 a 2 del successivo Allegato 3) “Criteri per la valutazione qualitativa del pomodoro conferito” e precisamente:

- Pesa a ponte e/o bilico, a norma CE con scala di lettura frazionata ai 20 kg.
- Complesso strumentale per la determinazione della qualità e degli scarti, del tipo “Tomato Sampler o sistemi equivalenti”, e rifrattometro elettronico, per la rilevazione del grado Brix del pomodoro, a lettura automatica con due decimali.
- Garantito l’accesso e la presenza costante degli operatori, rappresentanti le parti o individuati dalle stesse.

Gli stabilimenti riconducibili alla tipologia 2: devono essere dotati di adeguata e idonea attrezzatura per la realizzazione di un campione rappresentativo del carico (almeno 10 kg), sul quale determinare i dati reali delle voci dei punti da 1 a 2 del successivo Allegato 3) “Criteri per la valutazione qualitativa del pomodoro conferito” e precisamente:

- Pesa a ponte e/o bilico, a norma CE con scala di lettura frazionata ai 20 kg.
- Complesso strumentale per la determinazione della qualità e degli scarti, anche differente dal tipo “Tomato Sampler” indicato per la tipologia precedente. Anche in tale caso, a questo deve essere abbinato il rifrattometro elettronico, per la rilevazione del grado Brix del pomodoro, a lettura automatica con due decimali.
- = Garantito l’accesso e la presenza costante degli operatori, rappresentanti le parti o individuati dalle stesse

Gli stabilimenti riconducibili alla tipologia 3: devono essere dotati di adeguata e idonea attrezzatura per la realizzazione di un campione rappresentativo del carico (almeno 10 kg), sul quale determinare i dati reali delle voci dei punti da 1 a 2 del successivo Allegato 3) “Criteri per la valutazione qualitativa del pomodoro conferito” e precisamente:

- Pesa a ponte e/o bilico, a norma CE con scala di lettura frazionata ai 20 kg.
- Rifrattometro elettronico, per la rilevazione del grado Brix del pomodoro, a lettura automatica con due decimali.

Possono essere esentati dal dotarsi del complesso strumentale per la determinazione della qualità e degli scarti del tipo “Tomato Sampler” o di tipo diverso, e dalla presenza costante e continua degli operatori rappresentanti le parti o individuati dalle stesse.

Certificazione di consegna

Ciascun carico in entrata nello stabilimento viene pesato determinando il peso netto, viene valutato qualitativamente (secondo l’Allegato 3), determinando la percentuale dei difetti maggiori, la percentuale dei difetti minori, del pomodoro spaccato ed il grado Brix e l’eventuale livello di colore.

Tali informazioni, insieme con la data e l’ora di scarico, l’identificazione precisa del

mezzo di trasporto, il numero d'identificazione del contratto, vanno riportate nel documento di qualità e/o nel certificato di consegna (secondo il modello predisposto dall'O.I.) che viene contestualmente compilato dal trasformatore.

Il certificato di consegna viene firmato dal trasformatore o da un suo delegato e da un rappresentante dell'Organizzazione dei Produttori. Al certificato di consegna deve essere allegato il ticket pesa.

Organismi di controllo

Viene istituito un Gruppo di Controllo dell'O.I. con il compito di valutare costantemente e in modo autonomo, l'andamento corretto e coerente delle valutazioni qualitative, sia con verifiche dei certificati di consegna che con ispezioni, senza necessità di preavviso, direttamente presso i centri di controllo qualità.

Al Gruppo di Controllo dell'O.I. andranno indirizzate eventuali segnalazioni di incongruenze o irregolarità nella gestione dei centri di controllo qualità ed inoltre interverrà, su richiesta di una delle parti, per sanare eventuali contenziosi che sorgessero nei centri stessi.

Il Gruppo di Controllo dell'O.I. riferirà eventuali problematiche riscontrate immediatamente al Comitato di Coordinamento.

Il Gruppo di Controllo dell'O.I. a fine campagna preparerà una relazione sull'andamento dei controlli e potrà fornire eventuali suggerimenti per la gestione della campagna successiva.

ALLEGATO N. 2

DIRETTIVE TECNICHE PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA, DEL TRASPORTO E DELLA CONSEGNA DEL POMODORO

ATTACHMENT 2

TECHNICAL GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF COLLECTION, TRANSPORT AND DELIVERY OF TOMATO

Per le fasi di raccolta, trasporto e consegna, si concordano le seguenti direttive tecniche per la corretta gestione della campagna 2014:

- 1) l'industria di trasformazione deve definire e concordare con le O.P. i programmi di consegna giornalieri sia per la quantità globale da conferire, sia per la ripartizione temporale durante la giornata. A tal proposito, su ogni contratto di trasformazione deve essere indicato il periodo di ritiro, le tonnellate da consegnare e la stima delle superfici investite. I quantitativi giornalieri di consegna saranno concordati fra le parti rispettando un principio di proporzionalità tra le varie OP fornitrici sulla base delle quantità contrattate;

1) the processing industry should define and agree with the OP the delivery schedules daily for both the overall amount to be transferred, both for the time distribution during the day. In this regard, each processing contract must specify the period of withdrawal, tons to be delivered and the estimated area planted. The daily quantities of delivery will be agreed between the parties respecting the principle of proportionality between the various OP suppliers on the basis of the quantity contracted

- 2) le OP forniranno su richiesta dell'industria l'elenco nominativo dei soci conferenti entro il 30 marzo 2014 con indicazione delle superfici e delle quantità impegnate. Entro il 30 giugno 2014 verrà fornito l'elenco definitivo con le giustificazioni nel caso di eventuali differenze fra i due elenchi;

POs will provide on request a list of names of industry contributing shareholders by 30 March 2014 with surface areas and quantities involved. By June 30, 2014 the final list will be provided with the justifications in the case of any differences between the two lists

- 3) i produttori agricoli dovranno raccogliere il pomodoro esclusivamente nelle quantità e nei tempi concordati;

the farmers will have to collect the tomatoes only in the quantities and

within the agreed time

- 4) l'altezza del carico di pomodoro non deve superare 120 cm. e comunque il mezzo di trasporto non deve superare la portata massima di legge;
 - 5) le parti si attiveranno per implementare l'utilizzo di sistemi idonei alla copertura del carico per evitare perdite di prodotto nel corso del viaggio;
 - 6) l'uso di attrezzature intermedie di ribaltamento deve essere limitato ai casi di assoluta necessità e deve essere concordato con l'industria. L'utilizzo non autorizzato può costituire fattore di non accettazione del carico;
 - 7) i carichi di pomodoro pervenuti agli stabilimenti di trasformazione devono essere sottoposti al controllo qualità entro 4 (quattro) ore dall'orario di presentazione concordato. In caso di arrivo anticipato, il termine delle quattro ore decorrerà dall'ora prevista di arrivo. Nel caso di adozione concordata di sistemi di movimentazione interni con sosta dei mezzi sul piazzale, il termine delle quattro ore può essere fissato con accordo tra le parti con una decorrenza diversa dal momento dell'arrivo del carico in stabilimento, e comunque si stabilirà un termine orario entro il quale dovranno essere effettuati i campionamenti del programma giornaliero.
 - 8) In caso d'interruzione dello scarico del pomodoro (per motivi non dipendenti o imputabili al produttore agricolo), che comportino una sosta superiore alle 4 ore,
-

si dovrà procedere ad effettuare il campionamento e la valutazione del carico entro i termini sopra stabiliti per tutti i carichi di pomodoro giacenti o in arrivo, fino al ripristino della corretta programmazione.

- 9) Qualora il controllo qualità non avvenisse nelle modalità previste ai punti 7) e 8) la valutazione qualitativa dovrà essere eseguita senza considerare la percentuale di pomodoro spaccato e schiacciato.
- 10) Le parti concordano sulla possibilità di consigliare agli agricoltori, nel caso di condizioni climatiche particolari, quali eccesso di temperatura, la sospensione della raccolta del pomodoro nelle ore più calde della giornata, per ridurre la possibilità di spaccature dei frutti.

ALLEGATO N. 3

CRITERI PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL POMODORO CONFERITO CON RELATIVA DIFFERENZIAZIONE DEL PREZZO IN FUNZIONE DEI PARAMETRI QUALITATIVI

ATTACHMENT 3

CRITERIA FOR THE QUALITY ASSESSMENT OF TOMATO GIVEN WITH RELATED DIFFERENCE OF PRICE AND THEIR PARAMETERS QUALITY

Il costituendo Organismo di Controllo Terzo o i centri di controllo qualità paritetici costituiti presso lo stabilimento di trasformazione hanno il compito di prelevare e analizzare un campione rappresentativo per ogni carico di pomodoro fresco conferito, al fine di determinare:

1. il grado Brix con metodo rifrattometrico, secondo quanto previsto dal Contratto Quadro (Sistema di Controllo);
2. la percentuale dei difetti maggiori e dei difetti minori, come da successivi punti B,C.

Carico non conforme:

Il carico di pomodoro che, alla verifica del controllo qualità, supera i limiti di accettabilità indicati ai punti B e C deve essere ricampionato. Se l'esito del secondo campionamento conferma il superamento dei limiti previsti, il carico deve essere respinto e reso al produttore agricolo.

Nel caso in cui il risultato del secondo campionamento sia entro i limiti, si procede ad un terzo e ultimo campionamento. Dopodiché si calcola la media dei tre risultati: se la media dei tre campioni risulta entro i limiti, il carico è accettato, viceversa deve essere respinto. In caso di mancata accettazione, il documento con il dettaglio dei valori dei parametri qualitativi riscontrati fungerà da "verbale di carico respinto" e dovrà essere allegato al documento di trasporto, con apposta la dicitura RESO PER MERCE NON CONFORME. I riferimenti dei carichi non accettati verranno comunicati all'O.I. Distretto Pomodoro da industria Nord Italia.

DIFFERENZIAZIONE DEL PREZZO IN FUNZIONE DEI PARAMETRI QUALITATIVI

Dall'analisi del campione rappresentativo di cui al punto precedente, si rilevano i valori dei 3 (tre) parametri qualitativi (grado Brix, difetti maggiori, difetti minori), che determinano in ragione dei seguenti punti A, B, C il peso netto a pagamento e l'indice prezzo finale (% di variazione del prezzo), calcolato sottraendo o sommando dall'indice prezzo della tabella grado Brix, le ulteriori variazioni relative ai difetti maggiori e minori così come di seguito specificate.

A) GRADO BRIX

Il grado Brix, rilevato con precisione centesimale e con le modalità indicate al punto 1,

determina l'indice prezzo partendo da una base 100 in corrispondenza del valore pari a 5,00 °Bx e con un incremento/decremento dello 0,25% per ogni centesimo di scostamento con un valore minimo di 4,30 °Bx ed un valore massimo di 5,70 °Bx ($\pm 17,5\%$ max del prezzo). I carichi con valori di grado Brix inferiore a 4,00 possono essere ritirati o respinti a discrezione delle aziende di trasformazione.

Alcuni esempi sono riportati nella tabella seguente:

Grado BRIX VALORI	Indice prezzo
=/ <4,30	82,50
4,40	85,00
4,50	87,50
4,75	93,75
4,85	96,25
4,90	97,50
4,93	98,25
4,95	98,75
4,98	99,50
5,00	100,00 indice base
5,03	100,75
5,04	101,00
5,07	101,75
5,10	102,50
5,15	103,75
5,25	106,25
5,35	108,75
5,50	112,50
=/ >5,70	117,50

B) DIFETTI MAGGIORI:

① INERTI O CORPI ESTRANEI: principalmente terra, sassi, piccioli, foglie ed altri corpi estranei;

② POMODORO VERDE: quello non maturo anche se perfettamente formato;

③ POMODORO MARCIO: quello stramaturato, virosato, con macchie necrotiche o marciumi vari, la cui trasformazione determinerebbe un innalzamento delle muffe, misurato con il sistema Howard, nonché con presenza di attacchi di larve carpofaghe o malattie fungine su di una superficie di diametro maggiore di 3 cm e che si estende all'interno del frutto.

- **CALCOLO DELLO SCARTO UTILE PER DETERMINARE IL PESO NETTO A PAGAMENTO:**

La percentuale dei difetti maggiori (arrotondata a 2 decimali), sarà dedotta dal peso netto del carico fino ad un massimo del 8,00% con i seguenti limiti massimi per ciascun difetto:

Difetti maggiori	Limite max. consentito %
POMODORO MARCIO (di cui per marciume apicale)	5,00 (1,00)
POMODORO VERDE	3,50
INERTI O CORPI ESTRANEI	4,00

I carichi con una percentuale totale o per ciascun difetto superiore al massimo consentito dovranno essere respinti dalla azienda di trasformazione.

- **TABELLA DIFETTI MAGGIORI PER DEFINIZIONE DELL'INDICE PREZZO:**

L'indice prezzo calcolato sul grado Brix sarà modificato in base alla percentuale dei difetti maggiori, così come di seguito specificato:

a) Fascia di neutralità:

la percentuale dei difetti maggiori compresa tra 3,00% e 5,00% non comporta alcuna variazione nel calcolo dell'indice prezzo.

b) Fascia di premio:

la percentuale dei difetti maggiori compresa fra 2,99% e 0% comporta un aumento dell'indice prezzo in ragione di 0,01 per ogni centesimo percentuale inferiore al 3,00%, fino ad un massimo di 3 con difetti 0%.

c) Fascia di penalizzazione:

la percentuale dei difetti maggiori compresa fra 5,01% e 8,00% comporta una penalizzazione dell'indice prezzo in ragione di 0,01 per ogni centesimo percentuale superiore al 5,00%, fino ad un massimo di 3 con difetti 8,00%.

Se occorre, il risultato del calcolo finale sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

Alcuni esempi sono riportati nella tabella seguente:

% totale dei difetti maggiori	Aumento o diminuzione dell'indice prezzo
0	+ 3,00
0,50	+ 2,50
1,26	+ 1,74
2,00	+ 1,00
2,55	+ 0,45
2,99	+ 0,01
3,00 - 5,00	0
5,01	-0,01
5,55	-0,55
6,00	-1,00
6,34	-1,34
7,53	-2,53
8,00	-3,00

C) DIFETTI MINORI e relativa variazione dell'indice prezzo:

Con tale voce s'intende valutare la difettosità secondaria delle bacche che, pur entrando nel ciclo di lavorazione, sono da considerarsi dequalificate.

Tali difetti verranno valutati così come da seguente casistica e conteggiati e indicati separatamente tra:

- Frutti spaccati e schiacciati

① Frutti schiacciati o spaccati in modo tale da presentare incisioni di lunghezza superiore a 2 cm, che incidono nel mesocarpo fino a penetrare nel tessuto placentare;

- Altri difetti

① Frutti immaturi di colore rosso/chiaro, con tracce di verde;

① Frutti con scottature da sole che presentino depigmentazioni di diametro superiore a 2,5 cm;

① Frutti con lesioni cicatrizzate di origine meccanica, che interessano almeno il 10% della superficie della bacca e non presentano muffe.

L'indice prezzo fin qui determinato (punto A e punto B) sarà diminuito ulteriormente in base alla percentuale dei difetti minori di 0,4 per ogni punto percentuale fino ad un massimo di 4,80 punti con il 12%. Se occorre il risultato del calcolo finale sarà arrotondato alla seconda cifra decimale. Oltre il limite del 12% i carichi dovranno essere respinti.

COLORE:

Per le Aziende di Trasformazione dotate di idoneo misuratore di colore è possibile in via volontaria effettuare un pagamento differenziato sulla base del colore, con modalità da concordare con le OP.

ALLEGATO N. 4

**ESTRATTO DEL DOCUMENTO "REGOLE CONDIVISE" DELL'O.I.
DISTRETTO DEL POMODORO DA INDUSTRIA - NORD ITALIA**

ATTACHMENT 4

**EXCERPT FROM DOCUMENT "SHARED RULES" of OI
DISTRICT OF TOMATO - NORTH ITALY**

1. I singoli Contratti di Fornitura, stipulati ai sensi del Contratto Quadro 2014, sono consegnati all'Organizzazione Interprofessionale "Distretto del Pomodoro da Industria Nord - Italia" (in seguito O.I.) entro il giorno 7 febbraio 2014.
 1. Individual contracts Supply, concluded pursuant to the Framework Agreement in 2014, they are delivered Interprofessional Organization "District of Processing Tomato North - Italy" (hereinafter OI) by day 7 February 2014
2. Le OP comunicano entro il 30 giugno all'O.I. i dati relativi alle superfici effettivamente coltivate, che provvede a pubblicare il dato in modo aggregato. Le Imprese di Trasformazione comunicano, con le medesime modalità e tempi, il dato relativo alle superfici effettive riguardanti i contratti stipulati con soggetti non associati all'O.I.. L'O.I. verificherà la congruità della contrattazione delle OP associate (corretto rapporto tra superfici effettive e quantità vendute nei contratti di fornitura) e, su richiesta di una OP venditrice, la congruità della capacità di trasformazione di una impresa associata, rispetto alle quantità previste nei contratti di acquisto stipulati, prendendo a riferimento dati medi pluriennali per le rese ad ettaro e dati storici di capacità di trasformazione, ed eventuali accrescimenti della capacità produttiva a fronte di investimenti effettuati.
 2. OP communicate by 30 June all'O.I. data on areas under cultivation, which will publish the data in aggregate. Enterprise Transformation communicate, in the same manner and time, the figure for actual surfaces on contracts with entities not associated with the IB. The OR verify the appropriateness of the bargaining POs associated (correct relationship between surface and actual volumes sold in supply contracts) and, at the request of a PO vendor, the fairness of the processing capacity of an associated company, compared to the amount provided for in the purchase contracts signed, with reference to long-term averages for yields per hectare and historical data processing capacity, and any additions accruing to production capacity compared to investments made
3. E' possibile trasferire il contratto, o parte di esso, alle stesse condizioni stipulate, ad

uno o più soggetti, per gravi motivi e/o cause di forza maggiore, dando comunicazione all'O.I. prima dell'inizio delle consegne del pomodoro oggetto del trasferimento, depositando copia del nuovo contratto corredata di liberatoria delle parti. Nel caso di contratti condizionati non è necessaria la liberatoria delle parti.

3. E 'can transfer the contract, or part of it, under the same conditions stipulated, to one or more individuals, for serious reasons and / or acts of God, and notify the IB before deliveries of tomatoes to be transferred, by depositing a copy of the new contract together with a release party. In the case of contracts it need not be conditional release party.

4. Le integrazioni ai quantitativi iniziali contrattati possono essere stipulate dopo il 20 agosto (ad eccezione di produzioni particolari), ponendo attenzione al rispetto degli impegni precedentemente presi con le altre industrie e OP. Le integrazioni ai contratti con quantitativi inferiori alle 2.500 t sono consentite fino a 500 tonnellate, oltre tale valore è consentita l'integrazione fino al 20% del quantitativo di ogni singolo contratto. Integrazioni superiori devono essere autorizzate dal Comitato di Coordinamento dell'O.I.. Il quantitativo compreso entro il 10% del contrattato iniziale mantiene tutte le condizioni stipulate nel contratto. In caso di integrazioni comprese tra il 10% ed il 20% le condizioni economiche relative alla quantità eccedente il 10% possono essere oggetto di modifica.

5. Per comprovare l'avvenuto ritiro del prodotto ed i dati corrispondenti (qualità, peso e prezzo finale del prodotto ritirato), le industrie rilasciano un certificato di consegna, in forma cartacea secondo il modello diffuso dall'O.I., fornendo copia alle OP e copia ai produttori agricoli. Le informazioni contenute nei certificati di consegna sono trasmesse in forma telematica dalle industrie alle OP, secondo il tracciato fornito dall'O.I., entro 48 ore dalla consegna. Le OP provvedono a trasmettere tali dati in forma aggregata per industria all'O.I. entro il giovedì successivo alla settimana di consegna. Le Imprese di Trasformazione comunicano, con le medesime modalità e tempi, il dato relativo ai conferimenti di soggetti non associati all'O.I. .
6. Entro il 20 ottobre le imprese di trasformazione comunicano all'O.I. i quantitativi suddivisi per tipologia di prodotto finito e per soggetto fornitore ed entro il 30 novembre il costo medio della materia prima lavorata e dei trasporti.
7. Le OP sono tenute a comunicare all'O.I., entro i 15 giorni successivi al termine stabilito nel contratto per la scadenza delle singole rate, l'elenco delle imprese di trasformazione in regola con i pagamenti.
8. Le OP si impegnano a provvedere al versamento ai propri associati degli importi percepiti dalle imprese di trasformazione relativi alla materia prima entro i successivi 15 giorni.
9. Nel caso in cui il pagamento delle singole scadenze della materia prima avvenga con un ritardo di oltre 30 giorni rispetto ai termini previsti nel contratto di fornitura, l'impresa di trasformazione ha l'obbligo di fornire, così come le OP venditrici hanno l'obbligo di richiedere, idonea garanzia, che sarà parte integrante del contratto relativo alla campagna successiva.
10. Solo le industrie che entro e non oltre il 28 febbraio 2015 risultano in regola con i pagamenti relativi alla campagna 2014 potranno sottoscrivere il contratto quadro 2015.

<p>Regole Condivise dell'Organizzazione Interprofessionale</p> <p>“Distretto del Pomodoro da Industria – Nord Italia”</p> <p>CONTRATTO PER LA CESSIONE DI POMODORO DA INDUSTRIA</p> <p>RACCOLTO 2014</p> <p>N. del / /2014</p>	
--	---

"District of Processing Tomato - Northern Italy"
 Shared rules Interprofessional Organization
 AGREEMENT FOR THE SALE OF TOMATO
 HARVEST 2014
 No // 2014

**DISTRETTO DEL
 POMODORO
 DA INDUSTRIA
 NORD ITALIA**

TRA

Data Organization of Manufacturers and the legal representative

Dati dell'Organizzazione di Produttori e del rappresentante legale
<p>L'Organizzazione di Produttori</p> <p>con sede in</p> <p>Comune Provincia CAP</p> <p>P. IVA C.F.</p> <p>Rappresentata da</p> <p>Cognome Nome</p> <p>In qualità di Legale Rappresentante o delegato alla firma</p> <p>Nato a il</p> <p>Residente in Comune</p> <p>Provincia CAP Codice Fiscale</p> <p>In seguito chiamata nel presente contratto “Organizzazione di Produttori” che dichiara</p> <p>- di essere ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI</p> <p>- di essere associata all'Unione Nazionale</p>

E

Dati del Trasformatore e del rappresentante legale

La DITTA

con sede in Via

Comune Provincia CAP

P. IVA C.F.

Rappresentata da

Cognome Nome

In qualità di Legale Rappresentante o delegato alla firma

Nato a il

Residente in Via Comune

Provincia CAP Codice Fiscale

in seguito chiamata nel presente contratto “**Trasformatore**”, che dichiara di essere associato all’Associazione nazionale di categoria industriale

Visto il Contratto Quadro Area Nord 2014 sottoscritto dalle parti, ai sensi degli art. 10 e 11 del D.Lgs. 102/05

SI STIPULA

il seguente **CONTRATTO PER LA CESSIONE DI POMODORO DA INDUSTRIA** delle seguenti quantità ai seguenti prezzi:

CONCLUSION

the following **AGREEMENT FOR THE SALE OF TOMATO** of the following amounts at the following prices:

Quantità cedute per tipologia merceologica (**)

Quantity sold by product type

Prodotto	Superficie investita prevista [ha] Surface invested planned	Quantità contrattata (materia prima prevista per la trasformazione) [t] Contracted Quantity (raw material intended for processing) [t]
POMODORO TONDO Produzione Integrata Tomato Round Integrated Production		
POMODORO LUNGO Produzione Integrata Tomato Long Integrated Production		
POMODORINO Produzione Integrata Tomato Integrated Production		
POMODORO TONDO Biologico Tomato Round Biological		
POMODORO LUNGO Biologico Tomato Long Biological		
POMODORINO Biologico Tomato Organic		

Casi di differenziazione del prezzo (**)

Cases of price differentiation

Tipologia di prodotto	Caratteristiche qualitative	Modalità di consegna Delivery	Prezzo € / t
POMODORO TONDO Produzione Integrata	Come da valutazioni di cui all'Allegato 1 **	Franco Azienda Produttore	*
POMODORO LUNGO Produzione Intergrata	Come da valutazioni di cui all'Allegato 1 **	Franco Azienda Produttore	*
POMODORINO Produzione Integrata	Come da valutazioni di cui all'Allegato 1 **	Franco Azienda Produttore	*
POMODORO TONDO Biologico	Come da valutazioni di cui all'Allegato 1 **	Franco Azienda Produttore	*

POMODORO LUNGO Biologico	Come da valutazioni di cui all'Allegato 1 **	Franco Azienda Produttore	*
POMODORINO Biologico	Come da valutazioni di cui all'Allegato 1 **	Franco Azienda Produttore	*

* Il prezzo varierà in funzione della remunerazione a qualità come da documento per la valutazione qualitativa allegato, costituente parte integrante del presente contratto.

*****) *Mantenere soltanto le righe delle tabelle che sono effettivamente compilate.***

1) L'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI SI IMPEGNA

1) THE ORGANIZATION OF PRODUCERS UNDERTAKES

- A far coltivare dai propri Soci, secondo i criteri di condizionalità, ed a consegnare al trasformatore il quantitativo di t di pomodoro di qualità sana, leale e mercantile come stabilito dal Contratto Quadro Area Nord 2014, che viene venduto con il presente contratto in nome e per conto dei Soci conferenti. Il pomodoro sarà coltivato con tecniche di produzione rispondenti al disciplinare di produzione integrata approvato dalle Regioni competenti, come stabilito dal Contratto Quadro; per i ditiocarbammati è previsto l'allungamento a 28 giorni dell'intervallo di tempo fra l'ultimo trattamento e la raccolta;
 - A to cultivate by its members, according to compliance requirements, and to deliver to the processor the amount of t tomato of sound and fair merchantable quality as provided by the Framework Contract Area North in 2014, which is sold under the present contract in the name and on behalf of the Members contributing. The tomato will be grown with production techniques meet the specification of integrated production approved by the regional authorities, as stipulated by the Framework Agreement; dithiocarbamates is scheduled for the elongation to 28 days of the time interval between the last treatment and collection;
- A fornire su richiesta dell'industria l'elenco nominativo dei soci conferenti entro il 30 marzo 2014 con indicazione delle superfici e delle quantità impegnate. Entro il 30 giugno 2014 verrà fornito l'elenco definitivo con le giustificazioni nel caso di eventuali differenze fra i due elenchi;
 - At the request of industry providing a list of names of contributing shareholders by 30 March 2014 with surface areas and quantities involved. By June 30, 2014 the final list will be provided with the justifications in the case of any differences between the two lists;
- A non vendere ad altri compratori il quantitativo di pomodoro previsto ed impegnato nel presente contratto;
 - Not to sell to other buyers the amount of tomato planned and committed in this agreement
- Ad effettuare le consegne nel rispetto del "calendario di ritiro" proporzionalmente al contratto e concordato successivamente tra le parti;
 - To make deliveries in compliance with the "timetable for withdrawal" in proportion to the contracted and subsequently agreed between the parties;
- Ad applicare i criteri di rintracciabilità previsti dal Reg. (CE) 178/2002;
 - To apply the criteria of traceability required by Reg. (EC) 178/2002;
- A non utilizzare varietà geneticamente modificate;
 - Not to use genetically modified varieties
- A consentire verifiche ispettive e campionamenti, presso le aziende agricole fornitrici, alle persone incaricate dal Trasformatore accompagnate dai tecnici dell'Organizzazione di Produttori;
 - To enable audits and sampling, on-farm suppliers, persons entrusted by the transformer accompanied by technicians of the Organization of Manufacturers
- A consentire, nel caso che non sia certificata ISO 22005 o Global GAP una verifica ispettiva nei mesi di giugno/luglio su un numero di aziende pari alla radice quadrata del numero di aziende agricole fornitrici (arrotondata all'unità superiore);
 - A permit, if it is certified ISO 22005 or Global GAP An audit in June / July of a number of companies equal to the square root of the number of farms supplying (rounded up);
- A fornire, su richiesta, all'industria copia delle schede di produzione integrata tenute dalle singole aziende agricole fornitrici e, entro e non oltre il 30/11/2014 e copia delle analisi effettuate sulla materia prima;
 - To provide, on request, copies of the component industry integrated production held by individual farms and suppliers, no later than 11.30.2014 and copy of the analysis performed on the raw material;
- A rispettare il sistema di Regole Condivise approvate dall'O.I. Distretto del Pomodoro da Industria del Nord Italia
 - To respect the system of rules approved Shared dall'O.I District of Processing Tomato Northern Italy

2) IL TRASFORMATORE SI IMPEGNA

2) THE TRANSFORMER UNDERTAKES

- A ritirare tutta la quantità contrattata;
- A ritirare la materia prima nel rispetto del "calendario di ritiro" che terrà conto della proporzionalità

- prevista al punto 1) del presente contratto;
- A pagare all'O.P. i quantitativi ritirati al prezzo stabilito, con le modalità previste dal presente contratto;
 - A rilasciare il certificato di consegna all'O.P. nelle modalità previste nelle regole condivise dell'O.I. Distretto del Pomodoro;
 - Ad informare l'O.P. quando il quantitativo oggetto di contratto è stato interamente consegnato;
 - A rispettare il sistema di Regole Condivise approvate dall'O.I. Distretto del Pomodoro da Industria del Nord Italia
-
- To withdraw all the contracted quantity;
 - To collect the raw material in compliance with the "timetable for withdrawal" that will take account of proportionality provided for in point 1) of this contract;
 - To pay all'O.P. the quantities withdrawn to the price established in the manner provided for in this contract;
 - To issue a certificate of delivery OP in the manner provided in the shared rules of OI District of tomato;
 - To inform the O.P. when the quantity of the contract has been fully delivered;
 - To respect the system of rules approved Shared dall'OI District of Processing Tomato Northern Italy

3) DURATA DEL CONTRATTO

3) DURATION OF THE CONTRACT

Il presente contratto per la cessione di pomodoro da industria ha validità a partire dalla data della sottoscrizione delle parti fino al completo adempimento degli impegni previsti dal contratto stesso.

4) MODALITÀ DI CONSEGNA E CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DELLE QUANTITÀ

4) DELIVERY AND QUALITY CONTROL AND QUANTITY

All'atto della ricezione della materia prima in stabilimento, sarà rilasciato il certificato di consegna (e/o il documento di qualità) con allegato il ticket pesa. La valutazione della qualità verrà effettuata sulla base dell'allegato 1 al presente contratto.

5) CONSEGNA DEL PRODOTTO, CONTENITORI E TARA

PRODUCT DELIVERY, STORAGE AND TARA

Il calendario dei ritiri si prevede, salvo particolare andamento stagionale, per un periodo previsto di n.... giorni dal ...\...\2014 al ...\...\2014.

I quantitativi giornalieri di consegna saranno concordati successivamente fra le parti rispettando un principio di proporzionalità tra le varie OP fornitrici sulla base delle quantità contrattate. Per la gestione delle consegne si fa riferimento anche a quanto previsto nell'allegato 1.

6) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO, GARANZIE E INDENNITÀ:

METHOD 'AND PAYMENT TERMS, WARRANTIES AND INDEMNITY

Pagamenti

I pagamenti della materia prima consegnata saranno effettuati a favore dell'Organizzazione di Produttori a mezzo bonifico bancario o tramite fattorizzazione pro-soluto, entro e non oltre 30 giorni dall'ultimo giorno del mese di ricevimento fattura.

Payments

Payments of raw materials delivered will be made to the Organization of Manufacturers by bank transfer or through non-recourse factoring, no later than 30 days from the last day of the month of receipt of the invoice.

Garanzie

Eventuali garanzie da definirsi fra i contraenti.

Indennità

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dei contraenti sono previste le seguenti indennità:

- **Termini di pagamento**

- Payment terms

Per il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del Trasformatore è prevista la corresponsione di un interesse per il periodo di mora, calcolato in base all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. N. 231/2002;

For failure to meet the terms of payment by the transformer is provided for the payment of interest for the period of delay, calculated under Article. 5 paragraph 2 of Legislative Decree no. 231/2002

- **Obbligo di consegnare i quantitativi di materia prima contrattati**

- Obligation to deliver the quantities of raw materials contracted

Per il mancato rispetto dell'obbligo di consegna, da parte del Produttore è prevista una penale, salvo i casi di forza maggiore, pari a €/t (*), da applicare alla quantità di pomodoro non consegnata;

- **Obbligo di accettare i quantitativi di materia prima contrattati**

- Obligation to accept the quantities of raw materials contracted

Per mancato rispetto dell'obbligo di accettazione, dei quantitativi contrattuali, salvo i casi di forza maggiore, è prevista una penale pari a €/t (*), da applicare alla quantità di pomodoro non ritirata;

Le parti concordano che:

- Il contratto s'intende comunque rispettato qualora non pervenga una comunicazione scritta di contestazione da una delle parti al più tardi entro 10 giorni dal termine dei ritiri; previa diffida ad adempiere agli obblighi contrattuali da comunicare alla controparte immediatamente al momento del verificarsi della problematica;
- Le cause di forza maggiore devono essere comunicate alla controparte, entro 48 ore dal loro verificarsi;
- In caso di lite relativa alla consegna ed alla accettazione del prodotto, le parti null'altro hanno a pretendere oltre all'esecuzione delle penalità di cui sopra, rinunciando fin d'ora congiuntamente ad ogni ulteriore azione di rivalsa in merito;
- Gli obblighi di cui sopra sono validi salvo manifesti e reiterati comportamenti scorretti di una delle parti.

(*) è prevista una penale non inferiore a quella stipulata col medesimo contraente nel 2013.

7) OPERAZIONI COMPLEMENTARI

Servizi resi dalle O.P.

Viene riconosciuto alle O.P. **1,00 €/t** + iva sul peso netto del pomodoro a pagamento.

Trasporto

I trasporti sono a carico dell'industria di trasformazione.

Le parti concordano che qualora il trasporto venisse demandato all'O.P., il relativo costo dovrà essere concordato in base alle migliori condizioni esistenti sul mercato, sulla base del peso netto trasportato.

Il trasporto se effettuato dal produttore sarà rimborsato in ragione di **5,50 €/t** sulla base del peso netto trasportato.

Il pagamento dei servizi tecnici e dei trasporti dovrà avvenire in unica soluzione entro il 24 novembre 2014.

Payment for technical services and transport must be made in installments by November 24, 2014

Pomodoro tardivo (il paragrafo è da tenere solo per le industrie interessate)

Al fine di incentivare la produzione di pomodoro tardivo ed in presenza di un normale inizio e di un regolare andamento della campagna di trasformazione, viene previsto per i soli produttori interessati, un premio giornaliero progressivo di 0,75 €/t, fino ad un tetto massimo di 10,00 €/t su tutto il pomodoro consegnato a far data dal 18/09/2014, fermo restando la regolare continuità di consegna.

Il pagamento del premio relativo al pomodoro tardivo dovrà avvenire con le stesse modalità previste per il pagamento della materia prima.

Tomato late (the paragraph is to be kept only for the affected industries)

In order to encourage the production of tomato late and in the presence of a normal start and a smooth running of the processing year, it is intended only for the producers concerned, a progressive daily prize of € 0.75 / t, up to a limit maximum of € 10.00 / t over the whole tomato delivered as of 18/09/2014, subject to the smooth continuity of delivery.

The payment of the premium for the tomato late will occur in the same way as the payment of the raw material.

Programmazione delle produzioni

Al fine di incentivare il controllo delle produzioni della filiera, viene riconosciuto alle O.P., e di conseguenza ai produttori conferenti, un premio di 1,00 €/t + iva sul peso netto a pagamento, qualora il quantitativo consegnato dalle O.P. associate allo stato all'O.I. Distretto Pomodoro da Industria - Nord Italia non superi 2.400.000 t , nella campagna 2014. Il dato verrà rilevato e comunicato dall'O.I. Distretto Pomodoro da Industria - Nord Italia. Il premio, se dovuto, verrà liquidato entro il 31/12/2014.

Production planning

In order to encourage the production control of the supply chain, it is recognized POs, and consequently the producers contributing, a premium of 1.00 € / t + VAT paid on the net weight, if the quantity delivered by O.P. associated state all'O.I. District Processing Tomato - Northern Italy does not exceed 2,400,000 tonnes in 2014. The country data will be detected and communicated dall'OI

District Processing Tomato - North Italy. The prize, if due, will be paid by 31/12/2014

8) CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno gestite con arbitrato irrituale, così come stabilito da art.14 del Contratto Quadro d'Area Nord Italia 2014.

9) PRIVACY

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte consente all'altra il trattamento dei propri dati, inclusa la comunicazione a terzi, qualora sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art. 7 del D.L. 30/06/2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali, in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

....., li /02/2014

IL TRASFORMATORE
(Il Legale Rappresentante o delegato)

L'ORGANIZZAZIONE di PRODUTTORI
(Il Legale Rappresentante o delegato)

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, approvano l'intero testo, i criteri per la valutazione qualitativa del pomodoro conferito e espressamente le clausole 1-2-3-4-5-6-7-8-9 del presente contratto.

Parma, lì /02/2014

IL TRASFORMATORE
(Il Legale Rappresentante o delegato)

L'ORGANIZZAZIONE di PRODUTTORI
(Il Legale Rappresentante o delegato)

TRANSFORMER

(The legal representative or delegate
representative or delegate

The Organization of PRODUCERS(The legal
representative or delegate

CRITERI PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL POMODORO CONFERITO

Il costituendo Organismo di Controllo Terzo o i centri di controllo qualità paritetici costituiti presso lo stabilimento di trasformazione hanno il compito di prelevare e analizzare un campione rappresentativo per ogni carico di pomodoro fresco conferito, al fine di determinare:

1. il grado Brix con metodo rifrattometrico, secondo quanto previsto dal Contratto Quadro (Sistema di Controllo);
2. la percentuale dei difetti maggiori e dei difetti minori, come da successivi punti B, C.

Carico non conforme:

Il carico di pomodoro che, alla verifica del controllo qualità, supera i limiti di accettabilità indicati ai punti B e C deve essere ricampionato. Se l'esito del secondo campionamento conferma il superamento dei limiti previsti, il carico deve essere respinto e reso al produttore agricolo.

Nel caso in cui il risultato del secondo campionamento sia entro i limiti, si procede ad un terzo e ultimo campionamento. Dopodiché si calcola la media dei tre risultati: se la media dei tre campioni risulta entro i limiti, il carico è accettato, viceversa deve essere respinto.

In caso di mancata accettazione, il documento con il dettaglio dei valori dei parametri qualitativi riscontrati fungerà da "verbale di carico respinto" e dovrà essere allegato al documento di trasporto, con apposta la dicitura RESO PER MERCE NON CONFORME. I riferimenti dei carichi non accettati verranno comunicati all'O.I. Distretto Pomodoro da industria Nord Italia.

DIFFERENZIAZIONE DEL PREZZO IN FUNZIONE DEI PARAMETRI QUALITATIVI

Dall'analisi del campione rappresentativo di cui al punto precedente, si rilevano i valori dei 3 (tre) parametri qualitativi (grado Brix, difetti maggiori, difetti minori), che determinano in ragione dei seguenti punti A, B, C il peso netto a pagamento e l'indice prezzo finale (% di variazione del prezzo), calcolato sottraendo o sommando dall'indice prezzo della tabella grado Brix, le ulteriori variazioni relative ai difetti maggiori e minori così come di seguito specificate.

A) GRADO BRIX

Il grado Brix, rilevato con precisione centesimale e con le modalità indicate al punto 1, determina l'indice prezzo partendo da una base 100 in corrispondenza del valore pari a 5,00 °Bx e con un incremento/decremento dello 0,25% per ogni centesimo di scostamento con un valore minimo di 4,30 °Bx ed un valore massimo di 5,70 °Bx ($\pm 17,5\%$ max del prezzo). I carichi con valori di grado Brix inferiore a 4,00 possono essere ritirati o respinti a discrezione delle aziende di trasformazione.

Alcuni esempi sono riportati nella tabella seguente:

Grado BRIX VALORI	Indice prezzo
=/ < 4,30	82,50
4,40	85,00
4,50	87,50
4,75	93,75
4,85	96,25
4,90	97,50
4,93	98,25
4,95	98,75
4,98	99,50
5,00	100,00 indice base
5,03	100,75
5,04	101,00
5,07	101,75

5,10	102,50
------	--------

5,15	103,75
5,25	106,25
5,35	108,75
5,50	112,50
=/>>5,70	117,50

B) DIFETTI MAGGIORI:

- **INERTI O CORPI ESTRANEI:** principalmente terra, sassi, piccioli, foglie ed altri corpi estranei;
- **POMODORO VERDE:** quello non maturo anche se perfettamente formato;
- **POMODORO MARCIO:** quello stramaturato, virosato, con macchie necrotiche o marciumi vari, la cui trasformazione determinerebbe un innalzamento delle muffe, misurato con il sistema Howard, nonché con presenza di attacchi di larve carpopaghe o malattie fungine su di una superficie di diametro maggiore di 3 cm e che si estende all'interno del frutto.

- **CALCOLO DELLO SCARTO UTILE PER DETERMINARE IL PESO NETTO A PAGAMENTO:**

La percentuale dei difetti maggiori (arrotondata a 2 decimali), sarà dedotta dal peso netto del carico fino ad un massimo del 8,00% con i seguenti limiti massimi per ciascun difetto:

Difetti maggiori	Limite max. consentito %
POMODORO MARCIO (di cui per marciume apicale)	5,00 (1,00)
POMODORO VERDE	3,50
INERTI O CORPI ESTRANEI	4,00

I carichi con una percentuale totale o per ciascun difetto superiore al massimo consentito dovranno essere respinti dalla azienda di trasformazione.

- **TABELLA DIFETTI MAGGIORI PER DEFINIZIONE DELL'INDICE PREZZO:**

L'indice prezzo calcolato sul grado Brix sarà modificato in base alla percentuale dei difetti maggiori, così come di seguito specificato:

a) Fascia di neutralità:

la percentuale dei difetti maggiori compresa tra 3,00% e 5,00% non comporta alcuna variazione nel calcolo dell'indice prezzo.

b) Fascia di premio:

la percentuale dei difetti maggiori compresa fra 2,99% e 0% comporta un aumento dell'indice prezzo in ragione di 0,01 per ogni centesimo percentuale inferiore al 3,00%, fino ad un massimo di 3 con difetti 0%.

c) Fascia di penalizzazione:

la percentuale dei difetti maggiori compresa fra 5,01% e 8,00% comporta una penalizzazione dell'indice prezzo in ragione di 0,01 per ogni centesimo percentuale superiore al 5,00%, fino ad un massimo di 3 con difetti 8,00%.

Se occorre, il risultato del calcolo finale sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

Alcuni esempi sono riportati nella tabella seguente:

% totale dei difetti maggiori	Aumento o diminuzione dell'indice prezzo
0	+ 3,00
0,50	+ 2,50
1,26	+ 1,74
2,00	+ 1,00
2,55	+ 0,45

2,99	+ 0,01
3,00 – 5,00	0
5,01	-0,01
5,55	-0,55
6,00	-1,00
6,34	-1,34
7,53	-2,53
8,00	-3,00

C) DIFETTI MINORI e relativa variazione dell'indice prezzo:

Con tale voce s'intende valutare la difettosità secondaria delle bacche che, pur entrando nel ciclo di lavorazione, sono da considerarsi dequalificate.

Tali difetti verranno valutati così come da seguente casistica e conteggiati e indicati separatamente tra:

- Frutti spaccati e schiacciati

- Frutti schiacciati o spaccati in modo tale da presentare incisioni di lunghezza superiore a 2 cm, che incidono nel mesocarpo fino a penetrare nel tessuto placentare;

- Altri difetti

- Frutti immaturi di colore rosso/chiaro, con tracce di verde;
- Frutti con scottature da sole che presentino depigmentazioni di diametro superiore a 2,5 cm;
- Frutti con lesioni cicatrizzate di origine meccanica, che interessano almeno il 10% della superficie della bacca e non presentano muffe.

L'indice prezzo fin qui determinato (punto A e punto B) sarà diminuito ulteriormente in base alla percentuale dei difetti minori di 0,4 per ogni punto percentuale fino ad un massimo di 4,80 punti con il 12%. Se occorre il risultato del calcolo finale sarà arrotondato alla seconda cifra decimale. Oltre il limite del 12% i carichi dovranno essere respinti.

COLORE:

Per le Aziende di Trasformazione dotate di idoneo misuratore di colore è possibile in via volontaria effettuare un pagamento differenziato sulla base del colore, con modalità da concordare con le OP.

....., li /02/2014

IL TRASFORMATORE
(Il Legale Rappresentante o delegato)

L'ORGANIZZAZIONE di PRODUTTORI
(Il Legale Rappresentante o delegato)
